

guida giuridica

GUIDA AL DIRITTO D'ASILO NEL SISTEMA ITALIANO DI PROTEZIONE DEI RIFUGIATI

PROGETTO INCLUSION REFUGEE NETWORK
EQUAL II FASE MISURA 5.1 IT-S2-MDL-350

realizzato da
Consorzio Nova Onlus

in collaborazione con
Associazione On the Road

testi a cura di
Elena Santarelli
Michela Manente
Stefania De Nicolais
Valentina D'Angelo

grafica di
Maurizio Ercole [7.07]
genesidesign.com

Le questioni piu' ricorrenti**Cap. I — Dall'arrivo al riconoscimento**

1. L'istanza
 - a) *Chi può presentarla*
 - a.1) *Il respingimento*
 - b) *Quando presentarla*
 - c) *A chi presentarla*
2. La procedura di riconoscimento
3. Il riesame
 - a) *La decisione*

Cap. II — Modalità di accesso all'accoglienza (le strutture dell'asilo)

1. Misure di accoglienza
2. Il trattenimento nei Centri di Identificazione
 - a) *Modalità di permanenza nei centri di identificazione*
3. Il trattenimento dei richiedenti asilo nei centri di permanenza temporanea ed assistenza
 - a) *Modalità di permanenza nei centri di permanenza temporanea e assistenza*
4. Il servizio centrale del sistema di protezione dei richiedenti asilo e rifugiati (art. 1 sexies dl. 416/89 art. 5 a 12 dlgs 140/2005)
5. La formazione e il lavoro
6. L'assistenza sanitaria del richiedente asilo e del rifugiato

Cap. III — L'intervista - colloquio

1. La Commissione territoriale
2. Svolgimento dell'audizione

Cap. IV — Procedura per il ricorso

1. La tutela dei diritti del richiedente asilo
2. Il ricorso avverso il provvedimento di respingimento
3. La richiesta di autorizzazione alla permanenza al Prefetto
4. Il ricorso

Cap. V — Accoglienza di persone portatrici di esigenze particolari

1. Premessa
2. Accoglienza delle persone portatrici di esigenze particolari nei centri d'identificazione
3. I minori non accompagnati

4. Minori stranieri richiedenti asilo non accompagnati e le procedure per il riconoscimento dello status
5. Le strutture per minori
 - a) *Capacità ricettiva*
 - b) *Tipologia di accoglienza e personale impiegato*

Cap. VI — Status di rifugiato

1. Status di rifugiato e diritto d'asilo: due nozioni giuridicamente distinte
2. Lo status giuridico del rifugiato
 - a) *Diritto ai documenti*
 - b) *Diritto all'unità familiare*
 - c) *Diritto al lavoro*
 - d) *Diritto alla previdenza ed assistenza sociale*
 - e) *Tutela giurisdizionale*
 - f) *Divieto di espulsione*
 - g) *Diritto alla cittadinanza*

Glossario e indice delle abbreviazioni

Dove si può presentare la richiesta d'asilo?

La domanda si può presentare all'arrivo nel posto di **polizia di frontiera** oppure in qualsiasi **questura** sul territorio italiano (per ulteriori spiegazioni vedi al Capitolo I).

Quando si può presentare la richiesta d'asilo?

In **qualsiasi momento** dall'arrivo in Italia (per ulteriori spiegazioni vedi al Capitolo I).

Quando lo straniero può essere espulso o respinto alla frontiera?

Soltanto in **due casi** lo straniero può essere espulso alla frontiera:

- quando esistono gravi motivi per considerarlo un pericolo per la sicurezza dello Stato in cui si trova;
- quando, essendo stato oggetto di una condanna già passata in giudicato per un crimine o un delitto particolarmente grave, rappresenti una minaccia per la comunità dello Stato in cui si trova (per ulteriori spiegazioni vedi al Capitolo I).

Quali diritti sono riconosciuti allo straniero respinto alla frontiera?

Il respingimento non è consentito verso uno Stato ove lo straniero può essere o dichiara di poter essere oggetto di persecuzione.

È bene ricordare che, in ogni caso, allo straniero deve essere garantita l'assistenza delle strutture e dei servizi di accoglienza istituiti ai valichi di frontiera, anche per la presentazione di ricorsi. L'adozione di un provvedimento di respingimento alla frontiera, inoltre, non comporta, per lo straniero che ne è destinatario, alcun divieto di rientro successivo in territorio italiano (per ulteriori spiegazioni vedi al Capitolo I).

Cosa può fare lo straniero respinto alla frontiera?

Il provvedimento di respingimento può essere impugnato entro 60 giorni con **ricorso** davanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente sul luogo di frontiera ove è stato disposto il respingimento (per ulteriori spiegazioni vedi al Capitolo I).

Come si presenta la richiesta d'asilo?

Il richiedente deve manifestare la volontà di ottenere asilo politico (riconoscimento dello status di rifugiato) oralmente. La sua richiesta deve essere formalizzata dalle forze dell'ordine con un "verbale delle dichiarazioni" (per ulteriori spiegazioni vedi al Capitolo I).

Che cosa succede se lo straniero richiedente non ha il passaporto?

Viene inviato in un **Centro di Identificazione (CI)** per un massimo di 20 giorni in cui saranno verificate le sue generalità (per ulteriori spiegazioni vedi al Capitolo I).

Cosa deve fare il richiedente asilo trattenuto nei CI, che vede rigettata la sua domanda di riconoscimento dello status di rifugiato?

Il richiedente che vede respingere la propria domanda, prima di ricorrere al Tribunale ordinario, può proporre il **riesame** alla Commissione Territoriale integrando proponendo un'istanza che abbia ad oggetto elementi determinanti al fine della decisione, sopravvenuti o, se preesistenti, non adeguatamente valutati entro **5 giorni** dalla decisione che rigetta la domanda (per ulteriori spiegazioni vedi al Capitolo I).

Colui che ha presentato istanza di riesame può restare in Italia?

È importante ricordare che il **riesame non sospende l'allontanamento**. Per restare nel territorio dello stato in attesa che il procedimento si concluda, l'interessato deve presentare al Prefetto una **richiesta di autorizzazione a permanere nello Stato italiano** (per ulteriori spiegazioni vedi al Capitolo I).

Dove può essere ospitato il richiedente asilo in attesa dell'esame della domanda?

Presso un luogo dove ha eletto domicilio. In un Centro di Permanenza Temporanea o Accoglienza (CPTA). Dalle strutture di accoglienza predisposte dal Servizio Centrale del Sistema di Protezione dei richiedenti Asilo e Rifugiati (per ulteriori spiegazioni vedi al Capitolo II).

Cosa si intende per luogo di elezione di domicilio?

Il luogo di residenza di un privato (italiano o straniero residente) che ospiterà il richiedente previa comunicazione di ospitalità al Comune di residenza **entro 48 ore** dall'arrivo dello straniero (per ulteriori spiegazioni vedi al Capitolo II).

In che casi lo straniero viene inviato in un Centro di Permanenza Temporanea?

Quando è destinatario di un decreto di espulsione o quando ha presentato la domanda d'asilo dopo essere stato fermato per aver eluso o tentato di eludere il controllo di frontiera o subito dopo, o comunque in condizioni di soggiorno irregolare (per ulteriori spiegazioni vedi al Capitolo II).

Per quanto tempo può essere trattenuto in un CPTA?

Per un termine massimo di 30 giorni. Se nel frattempo non è stata presa in esame la domanda gli verrà rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta di asilo politico della durata di **tre mesi** rinnovabili (per ulteriori spiegazioni vedi al Capitolo II).

Quando viene inviato in una struttura di accoglienza predisposta dal Servizio Centrale del Sistema di Protezione dei richiedenti Asilo e Rifugiati?

In caso di indigenza e/o in quanto portatore di esigenze particolari (per ulteriori spiegazioni vedi al Capitolo II).

Quanto tempo possono permanere nelle strutture di accoglienza?

Fino al momento in cui la commissione pronuncia la decisione sulla domanda d'asilo o per un periodo massimo di sei mesi (per ulteriori spiegazioni vedi al Capitolo II).

Come viene esaminata la domanda di riconoscimento?

La domanda viene esaminata attraverso l'**audizione personale del richiedente** pres-

so la Commissione Territoriale competente. Nei casi di trattenimento obbligatorio nei CI e nei CPTA l'audizione avviene entro **15 giorni** mentre negli altri casi avviene entro **30 giorni** (per ulteriori spiegazioni vedi al Capitolo II).

Quando si pronuncia la Commissione?

Entro **3 giorni** dallo svolgimento dell'audizione (per ulteriori spiegazioni vedi al Capitolo II).

Quali possono essere le decisioni della commissione?

- il riconoscimento dello status di rifugiato;
- il riconoscimento della protezione umanitaria;
- il rigetto dell'istanza.

(per ulteriori spiegazioni vedi al Capitolo II)

Quali diritti sono riconosciuti al richiedente asilo?

- Il rilascio di un **permesso di soggiorno per richiesta asilo politico** nel caso in cui non vengano rispettati i termini previsti per l'esame della domanda.
- Il permesso di soggiorno per richiesta asilo politico si rinnova di tre mesi in tre mesi, dopo il secondo rinnovo il richiedente asilo ha diritto ad un permesso di **sei mesi** con possibilità di lavorare.
- L'**iscrizione al servizio sanitario nazionale** (per ulteriori spiegazioni vedi ai Capitoli II e IV).

7

Cosa può fare lo straniero richiedente asilo se la Commissione territoriale non riconosce lo status di rifugiato?

Il richiedente asilo che si è visto respingere la richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato può proporre **ricorso al Tribunale ordinario** entro il **termine di 15 giorni** per l'impugnazione (per ulteriori spiegazioni vedi al Capitolo IV).

Cosa succede nel caso in cui la domanda del richiedente venga rigettata?

Lo straniero viene invitato a lasciare il territorio dello Stato entro 15 giorni (per ulteriori spiegazioni vedi al Capitolo IV).

Lo straniero che ha presentato ricorso contro il rigetto della sua domanda di riconoscimento dello status di rifugiato può restare nel territorio dello stato?

Sì. È importante ricordare che **la proposizione del ricorso non sospende l'allontanamento**. Per restare nel territorio dello Stato, quindi, **lo straniero deve presentare al prefetto una richiesta di autorizzazione a permanere nello Stato italiano** (per ulteriori spiegazioni vedi al Capitolo IV).

Chi sono i richiedenti asilo portatori di esigenze particolari?

1. I minori;
2. i disabili;
3. gli anziani;

4. le donne in stato di gravidanza;
5. i genitori singoli con figli minori;
6. le persone vittime di torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale (per ulteriori spiegazioni vedi al Capitolo V).

Quali sono i diritti del rifugiato?

- Diritto ai documenti (tesserino, permesso di soggiorno, documento di viaggio, carta di soggiorno);
- Diritto all'unità familiare;
- Diritto al lavoro;
- Diritto alla previdenza ed assistenza sociale;
- Tutela giurisdizionale;
- Divieto di espulsione;
- Diritto alla Cittadinanza (per ulteriori spiegazioni vedi al Capitolo VI).

CAPITOLO I

1. L'istanza

L'**istanza** è lo strumento con il quale lo straniero presenta la richiesta di asilo politico e di contestuale riconoscimento dello status di rifugiato nonché, in subordine, la protezione umanitaria. La presentazione dell'istanza avviene con la mera espressione verbale della richiesta di asilo politico. La procedura e la formalizzazione della richiesta, infatti, non avvengono automaticamente da parte dell'autorità di frontiera in seguito a disperate condizioni di arrivo in Italia, attribuibili ad una fuga determinata da persecuzione. Nella maggior parte dei casi coloro che fuggono dal loro paese lo fanno per paura e perché sono perseguitati, spesso non sono a conoscenza della possibilità di richiedere asilo politico e, in molti casi, non sono nemmeno informati su cosa sia l'asilo politico. Sono esclusivamente spinti dall'impossibilità di vivere liberamente nel proprio paese e di esercitare le proprie libertà democratiche. È, pertanto, necessario esprimere verbalmente la richiesta di aiuto, protezione o tutela, le condizioni soggettive e le situazioni oggettive che ostacolano il proprio sviluppo all'interno dello stato di appartenenza, perché si possa avviare la procedura di riconoscimento.

La **richiesta di asilo politico** viene, quindi, formalizzata attraverso la presentazione dell'istanza consistente nella redazione di un verbale delle dichiarazioni contenente informazioni sull'identità, la famiglia, le condizioni di lavoro nel paese d'origine, il percorso per raggiungere l'Italia, i mezzi di trasporto utilizzati e le motivazioni che hanno indotto il richiedente a fuggire presso la Questura competente. Alle operazioni prende parte, ove possibile, un'interprete della lingua del richiedente e, nei casi in cui il richiedente sia una donna, partecipa personale femminile (art. 2, comma 1, D.P.R. 303/2004). È importante, in questa prima fase, che il richiedente rediga una propria dichiarazione in cui esponga sommariamente le ragioni della fuga. Le disposizioni normative precisano, infatti, che l'istanza deve essere **motivata e, in quanto possibile, documentata** (art. 1, comma 5, D.L. 30 dicembre 1989 n. 416).

Il verbale delle dichiarazioni viene sottoscritto dal richiedente, al quale viene rilasciata copia dello stesso, nonché della allegata documentazione prodotta od acquisita d'ufficio (art. 2, comma 2, D.P.R. 303/2004)

Per semplificare le ragioni giuridiche che sostengono la breve intervista, sulla base del formulario prestampato da redigere nella sede della questura competente, qui di seguito vengono riportate schematicamente le informazioni che verranno chieste ai richiedenti asilo dal personale della polizia di stato:

1. Generalità: *dichiarazione d'identità da raffrontare con quelle indicate nei documenti utilizzati per il viaggio;*
2. Cittadinanza: *viene richiesta la cittadinanza alla nascita e quella attuale specificando i motivi di cambiamento al fine di individuare l'eventuale tutela di*

un secondo stato di appartenenza. Viene inoltre richiesta l'eventuale apolidia perché in tale caso si applicano le disposizioni della legge 1 febbraio 1962 n. 306 di ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa allo status degli apolidi, adottata a New York il 28 settembre 1954;

3. *Etnia: eventuale appartenenza ad una minoranza etnica;*
4. *Religione: eventuale appartenenza ad una minoranza religiosa;*
5. *Documenti d'identità e di viaggio: verifica dell'identità dichiarata e l'autenticità dei documenti per un eventuale trattenimento;*
6. *Stato di famiglia ed eventuale richiesta di asilo politico da parte di familiari in altri paesi: la legge garantisce che il richiedente possa raggiungere i familiari che hanno richiesto ed ottenuto asilo in un altro paese;*
7. *Familiari o conviventi in Italia: eventuale domicilio;*
8. *Periodi e luoghi di residenza del richiedente dalla nascita: eventuale soggiorno in un altro Paese diverso da quello di appartenenza per determinare la competenza a decidere sul riconoscimento dello status di rifugiato;*
9. *Professione, occupazione e titolo di studio: escludere motivazioni di fuga dal proprio paese di natura esclusivamente economica;*
10. *Lingue parlate correntemente: individuazione dell'opuscolo informativo da consegnare al richiedente;*
11. *Servizio militare;*
12. *Data ultima partenza dal proprio paese ed indicazione dei paesi di transito e soggiorno prima di entrare in Italia indicando la data e la frontiera di ingresso: verificare la competenza a decidere sulla richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato;*
13. *Documento di ingresso e visto d'ingresso: eventuale utilizzo di documenti falsi per l'ingresso;*
14. *Come ha ottenuto il documento e l'eventuale visto d'ingresso: generalmente chi è soggetto a persecuzione politica non riesce facilmente ad ottenere documenti di viaggio;*
15. *Condanne nel paese d'ingresso: esclusione dalla procedura di riconoscimento dello status per i reati di diritto comune;*
15. *Precedente richiesta d'asilo: esclusione dalla procedura di riconoscimento dello status per i reati di diritto comune;*
16. *Disponibilità economiche: individuazione di un domicilio e sostegno economico;*
17. *Intenzione di emigrare in un altro Paese: trasferimento di competenza a decidere sul riconoscimento dello status;*
18. *Appartenenza ad organizzazioni politiche, sociali, religiose ecc.: individuare il ruolo dell'organizzazione di appartenenza nel paese di provenienza;*
19. *Motivi per cui ha lasciato il paese e per i quali non intende o non può farvi ritorno: allegare dichiarazione sottoscritta ed eventuale documentazione;*
20. *Audizione personale: indicare l'eventuale interprete;*
21. *Comunicazioni: indicazione dell'indirizzo al quale devono essere notificate le comunicazioni;*
22. *Dichiarazione e sottoscrizione.*

a) *Chi può presentarla*

Teoricamente e riassumendo le disposizioni legislative internazionali e nazionali lo

straniero che proviene da un paese in cui è soggetto a persecuzioni per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche e non vuole avvalersi della protezione del proprio paese oppure non può esercitare le libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana PUO' presentare la richiesta di asilo politico e contestuale riconoscimento dello status di rifugiato.

L'espressione "teoricamente" si traduce, in pratica, nelle disposizioni legislative che non consentono l'ingresso nel territorio dello Stato, perché da **riscontri obiettivi** scaturiscono condizioni ostative alla presentazione dell'istanza.

Le condizioni ostative sono riassunte all'art. 1 del D.L. 30 dicembre 1989 n. 416:

1. precedente riconoscimento dello status di rifugiato da parte di un altro Stato;
2. provenienza da un Stato diverso da quello di appartenenza che abbia aderito alla Convenzione di Ginevra, in cui lo straniero ha trascorso un periodo di soggiorno, non considerabile come transito. E', qui, il caso di ricordare che, ai fini della Convenzione di Dublino, il semplice transito in uno degli Stati Membri dell'Unione Europea determina la competenza dello Stato a decidere sul riconoscimento. Transitare, invece, in un paese terzo (non EU), pur se firmatario della Convenzione, non comporta il respingimento. Al contrario, soggiornare in un paese terzo (non EU) firmatario della Convenzione comporta il respingimento verso quel paese (in cui il richiedente potrà chiedere asilo);
3. commissione di un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l'umanità, come definito negli strumenti internazionali elaborati per stabilire disposizioni riguardo a questi crimini;
4. commissione di un crimine grave di diritto comune al di fuori del Paese di accogliimento e prima di esservi ammesso in qualità di rifugiato;
5. colpevoli di azioni contrarie ai fini ed ai principi delle Nazioni Unite;
6. condanna in Italia per uno dei delitti previsti dall'art. 380, commi 1 e 2, c.p.p.;
7. riscontrata pericolosità per la sicurezza dello Stato;
8. appartenenza ad associazioni i tipo mafioso;
9. appartenenza ad associazioni dedite allo spaccio di stupefacenti;
10. appartenenza ad organizzazioni terroristiche.

a. 1) Il respingimento

Nel caso in cui ricorra una delle suddette condizioni ostative, il Questore emette un provvedimento di respingimento, disciplinato all'art. 10 del T. U.

Il respingimento è disposto, infatti, nei confronti degli stranieri che si presentano ai valichi di frontiera senza avere i requisiti richiesti per l'ingresso nel territorio dello Stato. La procedura si concretizza con l'invio degli stranieri respinti nel Paese di provenienza. La normativa disciplina anche il caso degli stranieri senza documenti che devono comunque essere respinti attraverso il vettore che li aveva condotti alla frontiera. Il comma 3 precisa, infatti, che *il vettore che ha condotto alla frontiera uno straniero privo di documenti di cui all'art. 4 (passaporto valido o documento equipollente e visto d'ingresso), o che deve essere comunque respinto, è tenuto a prenderlo immediatamente a carico ed a ricondurlo nello Stato di provenienza, o in quello che ha rilasciato il documento di viaggio eventualmente in possesso*. La stessa disposizione viene applicata anche agli stranieri in transito, nel caso in cui il vettore che avrebbe

dovuto trasportarlo nel paese di destinazione rifiuti di imbarcarlo o le autorità dello Stato di destinazione gli abbiano negato l'ingresso o lo abbiano rinviato nello Stato. Per lo straniero respinto è prevista l'assistenza necessaria presso i valichi di frontiera. Avverso il provvedimento di respingimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR.

b) Quando presentarla

L'istanza può essere presentata in qualunque momento dall'ingresso nel territorio dello Stato ed il momento e la condizione di soggiorno dello straniero determinano la procedura di applicazione per il riconoscimento.

La normativa si riferisce allo straniero che intende entrare nel territorio dello Stato per essere riconosciuto rifugiato, ma la realtà, come esplicitato precedentemente, ci riporta la cronaca di masse di stranieri che fuggono senza sapere di poter richiedere protezione allo Stato, quindi, anche la legge, prendendone atto, riconosce la possibilità di richiedere il riconoscimento dello status di rifugiato in qualunque momento, in deroga alla normativa di ingresso e soggiorno delle persone straniere.

c) A chi presentarla

L'istanza deve essere presentata all'ufficio di polizia di frontiera o alla questura competente nel territorio in cui lo straniero elegge domicilio.

2. La Procedura di Riconoscimento

Se non ricorrono le condizioni ostative precedentemente elencate lo straniero è ammesso alla procedura di riconoscimento dello status di rifugiato che si sviluppa in due forme: ordinaria e semplificata.

La differenza sostanziale tra le due procedure è rappresentata dal **trattenimento** dello straniero, che può essere facoltativo od obbligatorio, disposto nei Centri d'Identificazione (CI) o nei Centri di Permanenza Temporanea (CPTA).

La procedura **ordinaria** è applicata quando ricorrono le seguenti fattispecie:

1. Lo straniero, munito di documento di riconoscimento, presenta l'istanza all'ufficio di polizia di frontiera o, pur avendo eluso il controllo di frontiera, si presenta spontaneamente presso un ufficio di P.S. per presentare l'istanza di riconoscimento dello status di rifugiato;
2. Lo straniero presenta l'istanza all'ufficio di polizia di frontiera o, pur avendo eluso il controllo di frontiera, si presenta spontaneamente presso un ufficio di P.S. per presentare l'istanza di riconoscimento dello status di rifugiato, ma è *necessario verificare o determinare la sua nazionalità o identità*, perchè non è in possesso dei documenti di viaggio o d'identità, oppure abbia, al suo arrivo nello Stato, presentato documenti risultati falsi (*trattenimento facoltativo nei CI*);
3. Lo straniero, munito di documento di riconoscimento, presenta l'istanza all'ufficio di polizia di frontiera o, pur avendo eluso il controllo di frontiera, si presenta spontaneamente presso un ufficio di P.S. per presentare l'istanza di riconoscimento dello status di rifugiato, ma è *necessario verificare gli elementi su cui si basa la domanda di asilo*, qualora tali elementi non siano immediatamente disponibili (*trattenimento facoltativo nei CI*);
4. Lo straniero, munito di documento di riconoscimento, presenta l'istanza all'uf-

ficio di polizia di frontiera o, pur avendo eluso il controllo di frontiera, si presenta spontaneamente presso un ufficio di P.S. per presentare l'istanza di riconoscimento dello status di rifugiato, ma *si trova in dipendenza del procedimento concernente il riconoscimento del diritto ad essere ammesso nel territorio dello Stato (trattenimento facoltativo nei CI)*;

La procedura **semplificata** è applicata quando ricorrono le seguenti fattispecie:

1. Lo straniero, munito o meno di documento di riconoscimento, presenta l'istanza di asilo quando viene fermato per avere eluso o tentato di eludere il controllo di frontiera all'ufficio o subito dopo, o, comunque, in condizioni di soggiorno irregolare (*trattenimento obbligatorio nei CI*);
2. Lo straniero, munito o meno di documento di riconoscimento, presenta l'istanza di asilo quando è già destinatario di un provvedimento di espulsione o respingimento (*trattenimento obbligatorio nei CPTA*);

Passiamo ora all'analisi delle diverse fasi della procedura, che si attiva, come abbiamo detto, con la presentazione dell'istanza.

Il Questore verificata la condizione soggettiva del richiedente, prende atto dell'elezione di domicilio del richiedente oppure, verificata la condizione di indigenza, dispone l'accoglienza avvalendosi del sistema del *Servizio Centrale del Sistema di Protezione per i Rifugiati e Richiedenti Asilo* (vedi Cap. III) presso gli enti che gestiscono strutture di ricevimento per i richiedenti (in questo la normativa non è chiara, vi chiedo conferma) oppure dispone il trattenimento presso i CI o i CPTA (in questo caso, se il richiedente è già trattenuto, chiede al tribunale monocratico una proroga del trattenimento di 30 giorni, al fine di espletare la procedura semplificata ex art 1ter, comma 3, D.L. 416/1989).

Provvede, quindi, a trasmettere alla Commissione territoriale, il verbale delle dichiarazioni rese dal richiedente con i documenti allegati (art. 1ter, comma 2, e 1quater, comma 2, D.L. 416/1989). La Commissione territoriale convoca il richiedente asilo tramite la Questura che ha trasmesso la documentazione. Questa fase è particolarmente rilevante, in quanto l'impossibilità di eseguire la notifica della convocazione non sospende la procedura, anzi, comporta la decisione della Commissione anche in assenza dell'audizione, esclusivamente sulla base della documentazione prodotta, precludendo al richiedente la possibilità di esporre personalmente le motivazioni determinanti la richiesta di asilo politico.

La notifica della convocazione deve, però, seguire un proprio iter. Non è possibile, infatti, stabilire l'irreperibilità del richiedente esclusivamente in base all'impossibilità di notificare nel luogo eletto a domicilio, ma è necessario accertarsi che il permesso di soggiorno del richiedente sia scaduto e l'interessato non ne abbia richiesto il rinnovo (art. 13, comma 1, D.P.R. 303/2004).

Quando l'irreperibilità deriva dall'allontanamento non autorizzato dei richiedenti asilo trattenuti nei CI, gli stessi si considerano rinunciatari della domanda (art. 1ter, comma 4, D.P.R. 303/2004).

Quando la convocazione è notificata regolarmente, la Commissione provvede all'audizione, che può essere rinviata qualora l'interessato richieda ed ottenga il rinvio per gravi e fondati motivi oppure quando le condizioni di salute del richiedente,

adeguatamente certificate, non rendano possibile lo svolgimento dell'audizione (art. 13, comma 2, D.P.R. 303/2004).

A seguito dell'audizione, le cui modalità di svolgimento sono rimandate al capitolo IV, la Commissione si pronuncia in merito alla domanda di asilo, deliberando a maggioranza dei suoi componenti ed adottando un atto scritto e motivato. Con la decisione adottata, la Commissione può:

1. riconoscere lo status di rifugiato, se il richiedente è in possesso dei requisiti previsti dalla Convenzione di Ginevra;
2. rigettare la domanda, nel caso in cui il richiedente non sia in possesso di tali requisiti;
3. rigettare la domanda, ma chiedere al Questore di rilasciare un permesso per motivi umanitari, concedendo al richiedente asilo la protezione umanitaria (art. 15, comma 2, D.P.R. 303/2004).

La decisione viene comunicata al richiedente sempre per il tramite della questura competente e, insieme ad essa, devono essere fornite informazioni: a) sulle modalità d'impugnazione, b) sulla possibilità di chiedere il riesame, per i richiedenti trattenuti nei CI, c) sull'autorizzazione al prefetto a permanere sul territorio nazionale (art. 15, comma 3, D.P.R. 303/2004).

Nel caso di riconoscimento dello status di rifugiato, la Commissione rilascia un apposito certificato sulla base del modello stabilito dalla Commissione Nazionale (art. 15, comma 4, D.P.R. 303/2004).

14

Il mancato riconoscimento dello status di rifugiato, nel caso descritto al punto 2, comporta l'obbligo in capo al richiedente di lasciare il territorio dello Stato, salvo che sia stato concesso un permesso di soggiorno ad altro titolo.

Nel caso in cui il richiedente non chieda il riesame (possibilità riconosciuta esclusivamente ai richiedenti trattenuti nei CI) o non esperisca il ricorso e la contestuale autorizzazione al Prefetto a permanere sul territorio nazionale (art. 17, D.P.R. 303/04), il richiedente è tenuto a lasciare il territorio perché viene emesso nei suoi confronti un provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera.

Nei confronti del richiedente cui è stato rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta di asilo politico, invece, viene emesso un provvedimento di espulsione con l'intimazione ad allontanarsi dal territorio nel termine di 15 giorni (art. 15, comma 5, D.P.R. 303/2004).

Nella tabella successiva, sono elencate le suddette fasi, differenziate dai rispettivi termini.

Al richiedente asilo nel corso della procedura deve essere rilasciato un **attestato nominativo** che lo identifica come richiedente asilo immediatamente dopo la presentazione dell'istanza a tutti i richiedenti per i quali è disposto il trattenimento (art. 3, comma 2, D.P.R. 303/2004). Nei casi per i quali non è disposto il trattenimento, viene, invece, rilasciato un **permesso di soggiorno** temporaneo per richiesta asilo politico valido fino alla definizione della procedura di riconoscimento (art. 2, comma 4, D.P.R. 303/2004). Questo permesso di soggiorno viene rilasciato, per quanto riguarda i richiedenti trattenuti presso i CI, allo scadere dei 20 giorni di trattenimento necessari all'identificazione mentre, per i richiedenti trattenuti nei CPTA, viene rilascia-

| FASI | PROCEDURA ORDINARIA art. 1quater commi 2,3,4,5 | PROCEDURA SEMPLIFICATA Art. 1ter |
|------------------------|--|--|
| Presentazione | 1)Richiedenti che eleggono domicilio; 2)Richiedenti accolti nelle strutture di accoglienza degli enti locali; 3)Richiedenti per i quali è disposto il trattenimento facoltativo [art. 1 bis comma 1 lett. a), b) e c)] | Richiedenti per i quali è disposto il trattenimento obbligatorio [art. 1bis comma 2 lett. a) e b)] |
| Trattenimento | Facoltativo <u>max 20 gg</u> | Obbligatorio per il periodo previsto per la procedura, <u>max 30 gg</u> |
| Trasmissione documenti | 2 giorni | 2 giorni |
| Audizione | 30 giorni | 15 giorni |
| Decisione | 3 giorni | 3 giorni |

to allo scadere del periodo previsto per la procedura semplificata (massimo 30 gg), qualora la stessa non si sia ancora conclusa (art. 3, comma 4, D.P.R. 303/2004).

Per ottenere il permesso di soggiorno per richiesta di asilo politico è necessario allegare: 4 foto-tessera e copia della comunicazione di ospitalità ex art. 7 del T.U. Il p.d.s. ha una validità massima di tre mesi, è rinnovabile fino all'espletamento della procedura di riconoscimento, presentando istanza di rinnovo, presso la Questura competente, allegando copia della comunicazione di ospitalità ex art 7. Dopo sei mesi dalla presentazione dell'istanza, se per un ritardo non imputabile al richiedente asilo, la Commissione territoriale non ha ancora provveduto all'audizione del richiedente, il permesso di soggiorno va rinnovato per sei mesi e consente al richiedente di stipulare un contratto di lavoro (art. 11 D.L. 140/2005).

Dopo il rilascio della ricevuta dell'istanza di rilascio del p.d.s. per richiesta asilo politico o dell'attestato nominativo per i richiedenti trattenuti, il Questore consegna al richiedente asilo un opuscolo informativo redatto dalla Commissione nazionale (art. 2, comma 6, D.P.R. 303/2004) e, come tutte le comunicazioni rese al richiedente asilo e concernenti la procedura, in lingua a lui comprensibile o, se ciò non è possibile, in lingua francese, inglese, spagnola o araba, secondo la preferenza indicata dall'interessato (art. 4 D.P.R. 416/1989).

3. Il riesame

Secondo l'art. **16 del D. P. R. 303/2004**, soltanto coloro che sono trattenuti nei CI e, quindi, che sono soggetti alla procedura semplificata, hanno la facoltà di richiedere un esame approfondito della propria domanda, laddove questa sia stata rigettata, in prima istanza, dalla Commissione territoriale Competente.

La procedura semplificata ha le caratteristiche della immediatezza e della celerità e, proprio per questo, può avvenire che la causa sia istruita in maniera non adegua-

ta alla complessità e alle esigenze del caso concreto, così come ci si aspetta in sede di procedura ordinaria. A ragione di ciò, il richiedente che vede respingere la propria domanda ha a disposizione, prima di ricorrere al Tribunale ordinario, un ulteriore mezzo di difesa delle proprie ragioni, ossia il riesame.

Tuttavia, non tutti coloro che, in seguito alla procedura semplificata, hanno visto rigettare la propria domanda, possono ricorrere a questo strumento. L'art. 16 chiarisce, infatti, che la richiesta di riesaminare il proprio caso può essere presentata soltanto in presenza di ulteriori elementi. La Commissione, quindi, non riesaminerà il caso se, con la richiesta, verranno presentate le stesse argomentazioni. È strettamente necessario, quindi, che l'istanza di riesame alla Commissione Territoriale integrata abbia ad oggetto elementi determinanti al fine della decisione, sopravvenuti o, se preesistenti, non adeguatamente valutati. I termini per presentare la domanda sono brevissimi, vale a dire entro **5 giorni** dalla decisione che rigetta la domanda (art. 16). È importante ricordare che il termine comincia a decorrere dalla **decisione** comunicata ex art. 15, comma 3 del dpr 303/2004.

L'istanza di riesame va presentata al Presidente della Commissione Territoriale e l'organo competente a decidere è la Commissione Territoriale integrata, vale a dire la stessa che ha rigettato la domanda, ma con la presenza straordinaria di un componente della Commissione Nazionale. L'intervento di quest'ultimo elemento è previsto dallo stesso art. 16, al comma 3, in cui si specifica che entro 3 giorni dalla richiesta di riesame, il Presidente della Commissione Territoriale chieda al Presidente della Commissione Nazionale di provvedere all'integrazione.

La procedura di riesame prevede la revisione delle questioni che riguardano il richiedente secondo i nuovi elementi da lui presentati, la presenza dell'interessato è facoltativa. Tuttavia l'art. 16, al comma 4, prevede specificamente il diritto del richiedente di essere personalmente ascoltato, attraverso una "nuova audizione", laddove ne faccia richiesta (la presenza di un avvocato è consigliabile e legittima e la sua consulenza nella preparazione sia dell'istanza che del contraddittorio è decisamente utile). È bene, inoltre, tenere presente che **il riesame non sospende l'allontanamento**. Per restare nel territorio dello stato in attesa che il procedimento si concluda, l'interessato deve presentare al Prefetto una **richiesta di autorizzazione a permanere nello Stato italiano** (vedi Capitolo V).

a) La decisione

La Commissione Territoriale integrata decide entro **10 giorni** (art. 1-ter, comma 6 del decreto). Il **provvedimento** deve essere opportunamente **motivato** e deve essere comunicato all'interessato entro le **quarantotto ore** successive.

Nel caso il riesame abbia avuto esito negativo e la commissione abbia confermato il proprio rigetto, **lo straniero ha diritto ad impugnare il provvedimento dinanzi al Tribunale monocratico**, secondo le forme descritte nel capitolo V.

¹ Artt. 4, 14, 16, 20, 22 par. 1, 23,24 e 29 pr.1 della Convenzione di Ginevra.

CAPITOLO II

1. Misure di Accoglienza

Al fine di procedere alla esposizione delle misure di accoglienza predisposte in favore del richiedente asilo politico, rifugiato o del titolare di permesso di soggiorno per motivi umanitari occorre far riferimento alla normativa attualmente in vigore. Quella di seguito elencata disciplina le diverse possibilità di trattamento ai fini della sistemazione logistica del richiedente e del rifugiato: DPR 16 settembre 2004 n. 303; D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334; legge 30 luglio 2002 n. 189 (che ha modificato il D.L. 416/1989) e ulteriormente aggiornato sulla base del D. Lgs. 30 maggio 2005 n. 140 relativo all'attuazione della Direttiva 2003/9/CE che stabilisce norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri.

Gli strumenti apprestati dal legislatore variano a seconda della condizione soggettiva in cui si trova la persona al momento dell'ingresso nel territorio dello stato italiano. Le condizioni di riferimento possono essere così schematizzate:

- la persona al momento della proposizione della domanda di asilo è stata fermata per aver eluso i controlli di frontiera e comunque si trova in condizioni di soggiorno irregolare (CDI obbligatorio);
- la persona al momento della proposizione della domanda di asilo è già destinataria di un decreto di espulsione o di respingimento e si trova in condizioni di soggiorno irregolare (CPTA obbligatorio);
- la persona fa richiesta di asilo alla polizia di frontiera e non dispone di un proprio domicilio risultando in condizioni di indigenza e in condizioni di soggiorno regolare si prescinde dal possesso di documenti d'identità o dal fatto che essi siano risultati falsi (sistema prot. rif. O CDI fac.);
- la persona fa richiesta di asilo alla polizia di frontiera e dispone di un proprio domicilio si prescinde dal possesso di documenti d'identità o dal fatto che essi siano risultati falsi (proprio domicilio o CDI fac);
- alla persona è stato riconosciuto lo status di rifugiato o la protezione umanitaria a seguito dell'audizione da parte della Commissione (sistema di prot. rif.).

Occorre far riferimento all'art. 1 bis. 416/89 *Casi di trattenimento* si ha trattenimento facoltativo nei CDI:

- a. per verificare o determinare la sua nazionalità o identità, qualora egli non sia in possesso dei documenti di viaggio o d'identità, oppure abbia al suo arrivo nello stato, presentato documenti risultati falsi
- b. per verificare gli elementi su cui si basa la domanda di asilo, qualora tali elementi non siano immediatamente disponibili
- c. in dipendenza del procedimento il riconoscimento concernente il

diritto ad essere ammesso nel territorio dello stato.

Si ha trattenimento obbligatorio nei CI:

- a seguito della domanda di asilo presentata dallo straniero fermato per aver eluso o tentato di eludere il controllo frontiera o subito dopo, o, comunque, condizioni di soggiorno irregolare.

Si ha trattenimento obbligatorio nei CPTA:

- a seguito di presentazione della domanda di asilo da parte di uno straniero già destinatario di un provvedimento di espulsione o respingimento.

Va rilevato, tuttavia che, se da un lato la normativa in vigore stabilisce regole relativamente certe circa la sistemazione logistica della persona oggetto della ricerca, vi sono dall'altro, persone richiedenti asilo, rifugiati e titolari di protezione umanitaria che avendo fatto richiesta prima dell'entrata in vigore della nuova normativa non hanno concrete possibilità di fruire delle misure di accoglienza e che non riescono neppure ad essere raggiunte dalla convocazione da parte della Commissione perdendo di fatto la possibilità di esporre personalmente le ragioni della richiesta di asilo. In questo caso, è essenziale tenere presente che anche questi ultimi, nel caso ne abbiano la necessità, hanno l'opportunità di richiedere accoglienza, mentre, se possiedono un p.d.s. per richiesta asilo da più di sei mesi, hanno anche la possibilità di stipulare un contratto di lavoro; di tali questioni i RDA vengono informati nel momento del rinnovo del permesso di soggiorno. Tuttavia, bisogna tenere presente che, spesso, proprio coloro che hanno fatto richiesta prima della riforma non sono a conoscenza della necessità del rinnovo e, ancora più spesso, il RDA finisce per compromettere il proprio percorso verso l'audizione in quanto, trovandosi senza fissa dimora, ha timore di recarsi in questura (sarebbe auspicabile la previsione di un programma informativo da parte delle Questure che, inviando delle apposite guide alle persone richiedenti asilo al loro ultimo domicilio, le informino sulla normativa in vigore). La persona straniera che ha presentato domanda di asilo politico è inviata dalla Questura competente in Centri di Identificazione (CI), o in Centri di Permanenza Temporanea e Assistenza (CPTA). In tali casi, come noto, non si parla di accoglienza bensì di trattenimento. La persona può essere altresì inviata presso un domicilio dalla stessa indicato o avvalersi delle misure di accoglienza offerte dal servizio centrale del sistema di protezione per i rifugiati e richiedenti asilo, come sarà meglio esplicitato in seguito. Le diverse ipotesi di cui sopra dipendono dalla condizione soggettiva della persona così come è stata precisata nei paragrafi precedenti. Nel caso di persona alla quale sia stato già riconosciuto lo status di rifugiato o sia divenuto titolare a seguito di raccomandazione della Commissione di protezione umanitaria questa potrà avere accesso al Servizio centrale del sistema di protezione dei rifugiati e richiedenti asilo ovvero alle misure di accoglienza qualora risulti accertata la condizione di indigenza.

2. Il trattenimento nei centri di identificazione

Il D.P.R. 303/2004 *Regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento dello status di rifugiato* stabilisce le regole necessarie alla gestione del centro e quelle

dirette agli ospiti. I Centri di Identificazione istituiti, attualmente, con decreto del Ministero dell'Interno sentite la conferenza unificata stato - città ed autonomie locali, le regioni e le province autonome interessate attualmente sono 7, come stabilisce l'art. 5 del D.P.R. 16/09/2004 n. 303:

1. Gorizia;
2. Milano;
3. Roma;
4. Foggia;
5. Siracusa;
6. Crotone;
7. Trapani.

Per la predisposizione dei centri, il Ministero dell'Interno può disporre l'acquisizione in proprietà di strutture, anche tramite locazione finanziaria, nonché locazione di aree o edifici; può disporre la costruzione, l'allestimento, il riadattamento e la manutenzione di edifici o aree nonché il posizionamento di padiglioni mobili e ogni altro intervento necessario alla realizzazione di strutture idonee.

Nell'ambito dei centri sono previsti idonei locali per l'attività della Commissione territoriale, per le visite ai richiedenti asilo, per lo svolgimento di attività ricreative, di studio e per il culto (la gestione di queste attività varia a seconda dei centri dei CI che devono essere muniti di un apposito regolamento come si spiegherà dettamente in seguito).

Alla persona richiedente asilo politico per il quale è disposto il trattenimento in un Centro di Identificazione la Questura competente che ha ricevuto la domanda di asilo rilascia un attestato nominativo che certifica la qualità di richiedente lo status di rifugiato presente nel Centro di Identificazione.

Oltre al predetto attestato, inoltre, al richiedente asilo viene notificato un provvedimento con il quale il questore dispone l'invio del richiedente asilo nei Centri di Identificazione. In esso si comunica il periodo massimo di permanenza nel centro, in ogni caso non superiore a 20 giorni, e le seguenti informazioni (D.P.R. 16/09/2004 n. 303 art. 3 comma 3 *trattenimento del richiedente asilo*):

1. la possibilità di contattare l'ACNUR in ogni fase della procedura;
2. la normativa in materia di visite e permanenza nel centro.

Tutte le comunicazioni relative al procedimento per il riconoscimento dello status di rifugiato sono fatte in una lingua comprensibile al richiedente asilo ovvero, laddove non sia possibile, in inglese, francese, spagnolo o arabo a seconda della preferenza indicata dall'interessato (D.P.R. 16/09/2004 n. 303, art. 4 *comunicazioni*).

Al richiedente asilo trattenuto deve essere consegnato un opuscolo redatto dalla Commissione Nazionale per il riconoscimento dello status di rifugiato in cui sono spiegate le fasi della procedura per il riconoscimento dello status di rifugiato, i principali diritti e doveri del richiedente asilo e contenente i recapiti dell'ACNUR e delle principali organizzazioni di tutela.

Al cessare delle esigenze che hanno determinato il trattenimento facoltativo o **co-**

munque allo scadere del termine massimo di 20 giorni, la persona richiedente asilo viene rilasciata e alla stessa, al momento dell'uscita dal centro è rilasciato un permesso di soggiorno valido per tre mesi, rinnovabile fino alla definizione della procedura di riconoscimento dello status di rifugiato presso la competente Commissione territoriale.

a) Modalità di permanenza nei centri di identificazione

La gestione dei Centri di Identificazione è affidata dal Prefetto della Provincia, attraverso una convenzione, ad enti locali, enti pubblici o privati che operano nel settore dell'assistenza alle persone immigrate ovvero nel settore dell'assistenza sociale.

I requisiti minimi che ogni convenzione deve possedere sono indicati qui di seguito (D.P.R. 16/09/2004 n. 303 art. 7, comma *convenzione per la gestione del centro*).

Ogni centro di identificazione ha un regolamento che prevede :

1. l'individuazione del direttore del centro;
2. il numero delle persone necessarie alla gestione del centro;
3. le modalità di svolgimento del servizio di ricezione dei richiedenti asilo da ospitare;
4. le modalità di registrazione delle presenze;
5. il servizio di vigilanza;
6. il servizio di interpretariato;
7. il servizio di informazione legale in materia di riconoscimento dello status di rifugiato;
8. le modalità per la comunicazione alla Prefettura delle presenze giornaliere e degli eventuali allontanamenti non autorizzati;
9. l'obbligo di riservatezza per il personale del centro su dati e informazioni relative ai richiedenti asilo ospiti del centro, anche dopo che questi siano usciti;
10. le attività e i servizi per garantire il rispetto della dignità e il diritto alla riservatezza dei richiedenti asilo nell'ambito del centro.

Sulla scorta delle risorse economiche messe a disposizione dalle singole regioni si evidenzia un ampio margine di discrezionalità sui servizi attivati in ogni centro per cui vi sono centri ove i predetti servizi sono attivi e centri che risultano carenti dei servizi essenziali.

All'interno dei Centri di identificazione, il direttore predispone servizi al fine di assicurare una qualità di vita che garantisca dignità e salute dei richiedenti asilo, tenendo conto delle necessità dei nuclei familiari e delle persone portatrici di esigenze particolari quali minori, disabili, anziani, donne in stato di gravidanza, persone che sono state soggette nel Paese di origine a discriminazioni, abusi e sfruttamento sessuale. Dove possibile, sentito il Questore, è disposto il ricovero dei disabili e delle donne in stato di gravidanza in apposite strutture esterne.

Passando ad esaminare i diritti delle persone richiedenti asilo all'interno dei CI, è possibile sintetizzarli come di seguito (D.P.R. 16/09/2004 n. 303, art. *funzionamento*):

- a. di ricevere visite dei rappresentanti dell'ACNUR;
- b. di ricevere visite dai propri avvocati;
- c. di ricevere visite da parte di rappresentanti di organismi e di enti di tutela dei rifugiati autorizzati dal Ministero dell'Interno;
- d. di ricevere visite da parte di familiari o di cittadini italiani per i quali vi è una richiesta da parte del richiedente asilo , previa autorizzazione della prefettura-UTG;

- e. di richiedere il permesso di uscita e/o di allontanamento dal centro;
- f. all'assistenza medica.

Rispetto alla possibilità di richiedere permessi di uscita dal CI occorre tenere presente come tale possibilità non sia riservata alla totalità dei richiedenti asilo trattenuti. Il permesso di uscita spetta in sostanza ad alcune tipologie di richiedenti asilo che di seguito si vengono indicate, il cui allontanamento deve comunque essere autorizzato, poiché, viceversa lo stesso verrà considerato come rinuncia alla domanda. Va premesso che in via generale il regolamento stabilisce che l'uscita dal centro è consentita **dalle ore 8.00 alle ore 20.00**.

L'uscita è permessa previa comunicazione al Direttore del centro e solo per i richiedenti asilo rispetto ai quali:

1. si ha trattenimento facoltativo al fine di verificare gli elementi su cui si basa la domanda (art. 1bis, comma 1 lett. b D.L. 416/1989);
2. si ha trattenimento facoltativo in pendenza del procedimento (art. 1bis, comma 2, lett. a) D.L. 416/1989.

Tale permesso è negato quindi ai richiedenti asilo trattenuti facoltativamente che non risultano identificati (art. 1, comma 1, lett. a D.P.R. dpr 416/1989) e che, eludendo i controlli di frontiera o trovandosi in condizioni di soggiorno irregolare, vengono trattenuti obbligatoriamente.

Il prefetto può altresì rilasciare dei **permessi di allontanamento** per rilevanti e comprovati motivi personali, di salute o di famiglia o attinenti all'esame della domanda dei richiedenti asilo rispetto ai quali:

1. si ha trattenimento facoltativo per verificare o determinare nazionalità o identità (art. 1bis, comma 1, lett. a);
2. si ha trattenimento obbligatorio per aver eluso o tentato di eludere i controlli di frontiera o subito dopo, o, comunque, in condizioni di soggiorno irregolare (art. 1bis, comma 2 lett. a).

Il diniego all'autorizzazione all'allontanamento temporaneo dal CI deve essere motivato e comunicato all'interessato in lingua a lui comprensibile.

Va ricordato che l'allontanamento non autorizzato dai CI equivale alla rinuncia alla domanda di asilo.

Il richiedente asilo trattenuto nei CI ha diritto all'assistenza medica (cure ambulatoriali e ospedaliere urgenti o essenziali, per malattia o infortunio erogate dal SSN, nei CI con più di 100 richiedenti asilo sono attivati servizi di assistenza medico generica).

Nell'ambito dei centri sono previsti locali adeguati alle visite per i richiedenti asilo trattenuti, al culto e allo svolgimento di attività di studio e ricreative.

3. Il trattenimento dei richiedenti asilo nei centri di permanenza temporanea ed assistenza

La nuova normativa in materia di asilo politica introdotta con la legge 189/2002 prevede il trattenimento obbligatorio nei Centri di Permanenza Temporanea e assistenza

per le persone straniere che presentano domanda di asilo politico dopo aver ricevuto un decreto di espulsione o un provvedimento di respingimento alla frontiera. La domanda di asilo politico può essere inoltrata anche da chi è già trattenuto nei CPTA in questo caso il trattenimento viene prorogato. I Centri di Permanenza Temporanea (CPTA), a differenza dei Centri di Identificazione in cui sono presenti solo persone richiedenti asilo politico, hanno lo scopo di ospitare tutte le persone straniere già destinatarie di un provvedimento di espulsione e, quindi, anche persone che hanno finito di scontare una pena detentiva, che hanno chiesto l'espulsione come misura sostitutiva alla detenzione e persone ritenute socialmente pericolose.

La misura del trattenimento nei CPTA ha la finalità di far attendere in tali centri la rimozione degli ostacoli alla effettiva esecuzione, con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica, della misura di allontanamento disposta a carico degli stranieri, evitando così che questi, lasciati liberi, possano sottrarsi alla esecuzione della stessa, essendo già in una condizione di irregolarità.

Di conseguenza, la persona straniera, già destinataria di un provvedimento di espulsione o respingimento (art. 1 bis, comma 2, lettera b, del D.L. 416/89) che intende proporre domanda di asilo politico, viene trattenuta obbligatoriamente presso un centro di permanenza temporanea e assistenza. Coloro che in questa situazione, diventano i richiedenti asilo non hanno privilegi particolari rispetto a tutte le altre persone straniere ivi trattenute, l'unica differenza è che i primi hanno diritto di ricevere le visite dei rappresentanti ACNUR.

La richiesta è presentata presso la Questura territorialmente competente per il CPTA e segue la procedura semplificata.

Non vi sono disposizioni ad hoc per le persone trattenute che acquistano all'interno dei Centri di Permanenza la condizione di richiedenti asilo e per queste si osservano le disposizioni di cui all'art. 14 del T.U. Immigrazione (art. comma 4, D.L. 416/89).

Alla persona richiedente asilo politico per il quale è disposto il trattenimento in un CI, come a quella trattenuta in un CPTA, la Questura che ha ricevuto la domanda di asilo rilascia un attestato nominativo che attesta la qualità di richiedente lo status di rifugiato presente nel CPTA.

Oltre al predetto certificato, inoltre, al richiedente asilo viene notificato un provvedimento con il quale il questore dispone l'invio del richiedente asilo nei Centri di Permanenza Temporanea e Assistenza. In esso si comunica, altresì, il periodo massimo di permanenza nel centro, che in questo caso, ovvero nel caso di persona già destinataria di un decreto di espulsione è di 30 giorni, e che può essere ulteriormente prorogato di altri 30 giorni previa autorizzazione del Giudice su richiesta del Questore qualora la persona faccia richiesta di asilo politico all'interno del Centro di Permanenza Temporanea. Allo scadere di questo termine nel caso in cui non sia ancora conclusa la procedura semplificata al richiedente asilo è rilasciato un permesso per 3 mesi rinnovabile fino alla definizione della procedura.

Anche in questo caso, al richiedente asilo trattenuto deve essere consegnato un opuscolo redatto dalla Commissione Nazionale per il riconoscimento dello status di rifugiato in cui sono spiegate le fasi della procedura per il riconoscimento dello status di rifugiato, i principali diritti e doveri del richiedente asilo e contenente i recapiti dell'ACNUR e delle principali organizzazioni di tutela.

L'unica norma prevista a tutela dei richiedenti asilo nei CPTA è quella che prevede l'accesso ai rappresentanti dell'ACNUR, agli avvocati e agli organismi di tutela dei

rifugiati con esperienza consolidata nel settore, autorizzati dal Ministero dell'Interno.

L'allontanamento non autorizzato dai centri di permanenza equivale a rinuncia alla domanda.

Per tutte le persone trattenute nei CPTA il legislatore ha previsto per la misura del trattenimento disposta dal Questore un meccanismo di convalida da parte dell'autorità giudiziaria sulla falsariga di quello previsto per il fermo e per l'arresto.

Ai sensi dell'art. 14, comma 3 del T.U., il questore del luogo in cui si trova il centro di permanenza temporanea deve provvedere a richiedere la convalida del decreto di trattenimento al giudice territorialmente competente entro le 48 ore dall'emanazione di questa misura restrittiva.

a) Modalità di permanenza nei centri di permanenza temporanea e assistenza

La gestione e l'organizzazione dei centri è affidata ai Prefetti delle province in cui viene istituito il centro (art. 22, comma 1 Regolamento di attuazione del 31 agosto 99, n. 394). La gestione del centro deve avvenire in conformità "alle istruzioni di carattere organizzativo e amministrativo-contabile impartite dal Ministro dell'Interno, anche mediante la stipula di apposite convenzioni con gli enti locali o con soggetti pubblici o privati che possono avvalersi dell'attività di altri enti, di associazioni di volontariato e di cooperative di solidarietà sociale" (art. 22, comma 1 Regolamento). Nel caso di stipula di convenzioni con enti locali o con soggetti pubblici o privati per la gestione del centro, la scelta del gestore deve avvenire a seguito di procedura ad evidenza pubblica. In un'ottica di trasparenza, di maggiore specializzazione e di pluralità degli interventi, l'ente gestore può avvalersi dell'attività di associazioni di volontariato, cooperative di solidarietà o altri enti per fornire servizi aggiuntivi attraverso i quali si possa concretamente realizzare una piena garanzia del rispetto della persona trattenuta (art. 22, comma 1 Regolamento). Il Prefetto, sentito il Questore, deve garantire in ogni struttura le disposizioni occorrenti per la regolare convivenza all'interno del centro, comprese le misure strettamente indispensabili per garantire l'incolumità delle persone, nonché quelle occorrenti per disciplinare le modalità di erogazione dei servizi predisposti per le esigenze fondamentali di cura, assistenza, promozione umana e sociale. In ogni struttura il gestore deve perciò garantire l'assistenza igienico-sanitaria, quella religiosa, il mantenimento, il vestiario, la socializzazione e quant'altro occorra al decoroso soggiorno nel centro (art. 22, comma 2 T.U.).

Le condizioni di permanenza dello straniero trattenuto sono stabilite dal secondo comma dell'art. 14 del T.U. esso prevede che le modalità del trattenimento devono "assicurare la necessaria assistenza dello straniero, il pieno rispetto della sua dignità" e "la libertà di corrispondenza, anche telefonica, con l'esterno".

Con Circolare del Ministero dell'Interno del 20 marzo 1998 n. 11, viene precisato che "il trattenimento nel centro non potrà in nessun caso assimilarsi all'applicazione di una sanzione detentiva, per cui dovrà aversi la massima cura perché l'accoglienza nei centri non comporti limitazioni della libertà che non siano strettamente indispensabili per evitare l'allontanamento abusivo e per garantire la sicurezza delle persone che convivono o lavorano nel centro stesso. Le condizioni di permanenza dovranno comunque essere improntate al rispetto della dignità delle persone trattenute, cui sarà fornita la necessaria assistenza, anche sociale, e consentita una

piena libertà di corrispondenza, anche telefonica, con l'esterno e la facoltà di ricevere visite compatibilmente con la corretta gestione del centro e delle persone che vi si trovano”.

L'art. 21 del regolamento di attuazione 394/99 è dedicato interamente alle modalità di trattenimento. Il legislatore ha voluto garantire allo straniero nello svolgimento della vita in comune all'interno del centro, la “necessaria assistenza e il pieno rispetto della dignità dello straniero”. conformemente all'art. 14 comma 2 del T.U.. Inoltre attraverso una direttiva del 30 agosto 2000 il Ministero dell'Interno ha delineato dettagliatamente le modalità di trattenimento, assicurando:

- a. la libertà di colloquio, con particolare riguardo a quella funzionale all'assistenza legale, morale e religiosa;
- b. l'assistenza sanitaria;
- c. la libertà di corrispondenza.

a. In particolare è attribuita allo straniero libertà di colloquio con i visitatori provenienti dall'esterno, con il difensore e con i ministri di culto. I visitatori provenienti dall'esterno a cui il regolamento si riferisce sono i familiari conviventi la cui presenza sul territorio italiano sia regolare, il personale della rappresentanza diplomatica e consolare e gli appartenenti ad enti, associazioni del volontariato e cooperative di solidarietà sociale, ammessi a svolgere attività di assistenza sulla base di appositi progetti di collaborazione concordati con il prefetto della provincia in cui è istituito il centro. Requisito essenziale perché lo straniero possa avere tali colloqui è che ne faccia richiesta al gestore del centro e che tale richiesta sia autorizzata dal prefetto del luogo ove ha sede il centro.

Il compito di garantire le misure necessarie per la sicurezza e il mantenimento dell'ordine pubblico nel centro è di competenza del Questore. Questi, provvede alla vigilanza del centro a mezzo della forza pubblica e al coordinamento degli interventi di polizia all'interno del centro, nei casi in cui questi si reputino necessari. Alle forze dell'ordine compete inoltre la gestione amministrativa (della posizione dello straniero, dall'identificazione all'effettivo rimpatrio, nonché il compito di impedire l'indebito allontanamento delle persone trattenute. Lo straniero, infatti, non può lasciare il centro di sua iniziativa e in caso di indebito allontanamento, la misura del trattenimento deve essere ripristinata, anche con l'ausilio della forza pubblica. Ai sensi dell'art. 20 comma 3 del Regolamento, lo straniero “all'atto di ingresso nel centro deve essere informato che in caso di indebito allontanamento la misura del trattenimento sarà ripristinata con l'ausilio della forza”.

b. Nell'ambito del centro devono essere assicurati oltre ai servizi occorrenti per il mantenimento e l'assistenza degli stranieri trattenuti, i servizi sanitari essenziali (art. 21, comma 2 Regolamento). Qualora lo straniero non possa ricevere le cure adeguate all'interno del centro, deve essere ricoverato in un luogo di cura. Il quarto comma dell'art. 21 precisa infatti che “il trattenimento può avvenire presso i centri di permanenza temporanea e assistenza o presso i luoghi di cura in cui lo straniero è ricoverato per urgenti necessità di soccorso sanitario”.

c. Per quanto riguarda la libertà di corrispondenza, anche telefonica, il terzo comma dell'art. 21 precisa che “con decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del Bilancio e della programmazione economica, devono essere

definite le modalità per l'utilizzo dei servizi telefonici, telegrafici, e postali, nonché i limiti di contribuzione alle spese da parte del centro”.

La direttiva disciplina il diritto dello straniero di comunicazione, anche telefonica, con l'esterno. A tal fine, le disposizioni ministeriali prescrivono che nelle aree comuni e nei corridoi degli alloggi siano installati un numero di apparecchi telefonici ad uso pubblico adeguati al numero degli ospiti e comunque in un rapporto medio non inferiore ad un apparato telefonico ogni 25 stranieri. Ad ogni straniero deve essere fornita, a titolo di contributo, una scheda telefonica di importo pari a L. 10.000 per ogni 10 giorni di permanenza nel centro. L'uso di tali telefoni così come l'uso di telefoni cellulari di proprietà dello straniero non deve essere soggetto a limitazioni, salvo quelle che temporaneamente possono essere disposte dall'autorità di pubblica sicurezza per motivate esigenze di tutela dell'ordine pubblico. L'ente gestore deve altresì provvedere ad assicurare agli ospiti un servizio per la spedizione e la ricezione della corrispondenza epistolare e telegrafica. Per disposizione della direttiva in esame, inoltre, la direzione del centro è tenuta ad affrancare a proprie spese un massimo di 10 lettere e a spedire fino a 3 telegrammi di 20 parole per tutto il periodo della permanenza.

La direttiva precisa che in ogni centro deve essere garantito l'accesso ai cittadini italiani e agli stranieri regolarmente soggiornanti che intendano far visita agli ospiti del centro. Tali visite devono essere preventivamente richieste dallo straniero trattenuto all'ente gestore del centro e autorizzate dalla prefettura competente. Nel caso in cui l'autorizzazione al colloquio venga negata, la prefettura deve darne “comunicazione scritta allo straniero entro 48 ore dalla ricezione dell'istanza, ai fini di un eventuale impugnazione”. In ogni struttura adibita a centro di permanenza temporanea devono perciò essere individuati appositi spazi per i colloqui e, a garanzia del loro possibile svolgimento, devono essere individuati orari di visita non inferiori a due ore al giorno.

Il sesto comma dell'articolo 21 prevede infine un 'permesso per gravi motivi di famiglia' disponendo che “nel caso di imminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente residente in Italia o per altri gravi motivi di carattere eccezionale, il giudice che procede, sentito il questore, può autorizzare lo straniero ad allontanarsi dal centro per il tempo strettamente necessario, informando il questore che ne dispone l'accompagnamento).

Infine, sono previste disposizioni per regolare la convivenza all'interno del centro, le misure strettamente indispensabili per garantire l'incolumità delle persone, nonché le misure occorrenti per disciplinare le modalità di erogazione dei servizi predisposti per le esigenze fondamentali di cura, assistenza, promozione umana e sociale e le modalità di svolgimento delle visite. E' previsto che tali misure siano adottate dal Prefetto, ser re, in attuazione delle disposizioni recate dal decreto di costituzione del centro e delle direttive impartite dal Ministro dell'Interno. Tali direttive sono state emanate soltanto nell'agosto del 2000.

La direttiva dispone che al momento dell'ingresso nel centro lo straniero deve essere messo a conoscenza che entro 96 ore si terrà l'udienza di convalida del suo trattenimento, durante la quale verrà sentito dal magistrato che procede. L'ospite del centro deve essere inoltre informato delle disposizioni previste dall'art. 20 del regolamento di attuazione relative all'esercizio del suo diritto alla difesa e che sarà assistito da un difensore d'ufficio qualora non ne abbia uno di fiducia. A tu-

tela del diritto a ricevere informazioni legali, la direttiva ribadisce la possibilità per lo straniero trattenuto di avere colloqui con garanzia di riservatezza con il proprio difensore di fiducia o d'ufficio, ai sensi dall'art. 21 del regolamento e dispone che deve essere reso possibile l'accesso dello straniero, prima o comunque nelle more di definizione della procedura di convalida del trattenimento, a un servizio di interpretariato e di informazione giuridica. Ciò comporta per i gestori dei centri l'obbligo di individuare operatori esterni o interni capaci di garantire ad ogni persona trattenuta la possibilità di avere un colloquio, preferibilmente durante il primo giorno di permanenza nel centro, che, superando le barriere linguistiche, possa accertare la situazione legale del trattenuto facendo particolare attenzione alla sussistenza di un possibile divieto di espulsione o di respingimento.

La direttiva riserva un apposito spazio alla tutela dei possibili richiedenti asilo o *status* di rifugiato prevedendo per il delegato in Italia dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati e per i suoi rappresentanti, autorizzati e muniti di appositi permessi rilasciati dal Ministero dell'Interno, il diritto "di accedere ai centri di permanenza in qualsiasi momento, fatte salve le esigenze di sicurezza e di regolare funzionamento della struttura, e di intrattenersi a colloquio riservato con lo straniero trattenuto che desideri avvalersi di questa possibilità".

In vista dell'inserimento in un ambiente di vita collettivo, al momento del suo arrivo presso il centro lo straniero deve essere sottoposto a visita medica di controllo per accertare le sue condizioni di salute.

Nel caso in cui non sia possibile il recupero degli effetti personali, agli stranieri trattenuti deve essere fornita biancheria, vestiario ed effetti d'uso in buono stato di conservazione, di pulizia e idonei a soddisfare le esigenze quotidiane.

Poiché deve essere garantito "il rispetto delle diversità di genere, intese come quelle caratteristiche personali, di razza o di abitudini di vita che possono determinare, se compresse, una lesione alla sua identità", allo straniero deve essere assegnato un alloggio in camere distinte in base al sesso e all'etnia di appartenenza. Le donne devono potersi avvalere dell'assistenza di personale del proprio sesso. Nel caso in cui la misura del trattenimento venga disposta nei confronti di un nucleo familiare, deve esserne garantita la permanenza all'interno del medesimo centro e, con riferimento all'alloggio, la riunione in appositi spazi separati dagli altri alloggiamenti. Ove non sia possibile alloggiare insieme e in struttura separata il nucleo familiare, tali persone devono essere trasferite in altro centro nel quale possano verificarsi le suddette condizioni. Su esplicita richiesta di uno dei genitori, può essere consentito il trattenimento del figlio minore a tutela dell'unità familiare. La permanenza del minore al seguito della famiglia può essere altresì consentita su decisione del Tribunale per i minorenni. In entrambi i casi, al minore deve comunque essere garantito un trattamento adeguato alle sue specifiche esigenze. Nel caso in cui il minore non segua i familiari trattenuti nel centro, deve essere affidato ad una struttura protetta indicata dal Tribunale per i minorenni.

La direttiva prescrive che i servizi forniti dall'ente gestore rispettino, compatibilmente con le esigenze di vita collettiva, "le abitudini ed i precetti religiosi dei diversi stranieri, con particolare riferimento alle modalità delle funzioni religiose, all'erogazione e alla tipologia dei pasti, nonché agli altri aspetti relativi al culto".

Precisando ancora una volta le garanzie genericamente previste dall'art. 21 del regolamento, l'ente gestore è invitato ad avvalersi dell'attività di associazioni

di volontariato, cooperative di solidarietà o enti che, sulla base di una maggiore esperienza e specializzazione siano in grado di fornire la “collaborazione relativa ai servizi di interpretariato, informazione legale, mediazione culturale, supporto psicologico e assistenza sociale” (punto 3).

Alla persona trattenuta fanno capo doveri specifici che assicurino una convivenza pacifica e il rispetto della legge cui lo straniero deve attenersi, essendone stato previamente informato ed essendo stato avvertito delle conseguenze di eventuali infrazioni come:

- rispettare le regole di civile convivenza;
- avere un atteggiamento di collaborazione con gli operatori del centro;
- curare l'igiene personale;
- rispettare le regole di organizzazione del centro;
- risarcire eventuali danni arrecati ai beni e alle strutture del centro.

La direttiva demanda infine ad ogni prefettura la creazione di un regolamento interno ad ogni centro contenente le modalità di erogazione, gli orari e la funzione dei vari servizi presenti nel centro a favore degli stranieri trattenuti (servizio di fornitura dei pasti, servizio postale, telefonico e telegrafico, di lavanderia, fornitura dei prodotti per l'igiene personale, di fornitura di capi di vestiario, di assistenza sanitaria ecc.). Il regolamento, unitamente alla “Carta dei diritti e dei doveri” dello straniero trattenuto e alla “comunicazione da consegnare allo straniero sottoposto a provvedimento di trattenimento”, devono essere consegnati allo straniero, tradotti in una lingua a lui comprensibile, al momento del suo ingresso nel Centro. La “Carta dei diritti e dei doveri” è costituita dall'elenco dei diritti e doveri dello straniero così come delineati dal T.U., dal regolamento di attuazione e dalla direttiva del Ministero. La comunicazione da consegnare allo straniero sottoposto a provvedimento di trattenimento costituisce un estratto della normativa riguardante la misura del trattenimento ed è volta a spiegare allo straniero la funzionalità, la natura giuridica e la durata del provvedimento di trattenimento adottato nei suoi confronti.

4. Il Servizio centrale del sistema di protezione dei richiedenti asilo e rifugiati (art. 1 sexies D.L. 416/89 art. 5 a 12 D. Lgs 140/2005)

La Legge 189/2002 di modifica alla normativa in materia di immigrazione e asilo istituisce il **Sistema di Protezione per richiedenti asilo e rifugiati**. L'art. 32, 1-sexies, della suddetta Legge, istituisce il **Fondo Nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo**, al quale possono accedere, nei limiti delle risorse disponibili, gli Enti locali che prestano servizi finalizzati all'accoglienza dei richiedenti asilo e alla tutela dei rifugiati e degli stranieri destinatari di altre forme di protezione umanitaria.

Il Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati capitalizza l'esperienza realizzata nell'ambito del **Programma Nazionale Asilo (PNA)** e la inserisce in un quadro istituzionale.

Al fine di razionalizzare e ottimizzare il sistema di protezione dei richiedenti asilo, dei rifugiati e degli stranieri con permesso umanitario e di facilitare il coordinamento, a livello nazionale, dei servizi di accoglienza territoriali, è stato attivato il **Servizio Centrale di informazione, promozione, consulenza, monitoraggio e supporto tecnico agli enti locali** che prestano servizi d'accoglienza.

Il Servizio, attivato dal Ministero dell'Interno, è affidato all'**Associazione Nazionale dei Comuni Italiani** (ANCI).

Secondo il dettato della legge, al **Servizio Centrale** spettano i compiti di:

- monitorare la presenza sul territorio dei richiedenti asilo, dei rifugiati e degli stranieri con permesso umanitario;
- creare e mantenere in costante aggiornamento una banca dati degli interventi realizzati a livello locale in favore dei richiedenti asilo e dei rifugiati;
- favorire la diffusione delle informazioni sugli interventi realizzati;
- fornire assistenza tecnica agli Enti locali, anche nella predisposizione dei servizi di accoglienza;
- promuovere e attuare, d'intesa con il Ministero degli Affari Esteri, programmi di rimpatrio attraverso l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM) o altri organismi, nazionali o internazionali, a carattere umanitario.

Il **Servizio Centrale** coordina inoltre l'ammissione dei beneficiari ai progetti territoriali fino ad esaurimento dei posti complessivamente disponibili a livello nazionale. Ciò avviene sia su segnalazione delle Prefetture - U.T.G. e di altri organismi (progetti territoriali stessi, Enti locali, Questure, Enti di tutela, ecc.), sia attraverso il raccordo con i Centri di Identificazione. In base all'art. 11, del D.P.R. n°303, il Servizio centrale e/o Enti locali finanziati dal Fondo nazionale, attivano nei summenzionati Centri, servizi di insegnamento della lingua italiana, di informazione ed assistenza legale, di sostegno socio-psicologico nonché di informazione su programmi di rimpatrio volontario.

Nel caso in cui il richiedente asilo chiede l'accesso all'accoglienza, la Questura cui è presentata la domanda di asilo, dovrà coinvolgere la locale prefettura - U.T.G. affinché proceda ad individuare il luogo di assistenza e quindi di domicilio dello straniero interessato.

Ai richiedenti asilo accolti nei centri di accoglienza comunali e sottoposti alla procedura ordinaria (art. 2, D.P.R. 303/2004) la Questura rilascia il permesso di soggiorno. Ai richiedenti asilo ai quali è rilasciato il permesso di soggiorno e che risultano privi dei mezzi di sussistenza l'accoglienza è erogata nei centri predisposti dagli enti locali e finanziati con il fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo di cui agli art. 1 sexies e 1 septies del decreto legge. Per quanto riguarda i rifugiati e i titolari di permesso di soggiorno per protezione umanitaria, il Sistema di protezione prevede l'accoglienza per un periodo di tempo definito e comunque prorogabile per circostanze eccezionali debitamente motivate, previa autorizzazione del Servizio centrale. Tali centri costituiscono il Sistema di protezione per i richiedenti asilo e rifugiati (istituito con l'art. 32 L. 189/2002).

Il richiedente asilo redige apposita richiesta al momento della presentazione della domanda. Una volta valutata l'insufficienza dei mezzi di sussistenza, viene verificata la disponibilità dei posti all'interno del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati. Una volta individuata la struttura tramite il Servizio centrale, la Prefettura provvede ad inviare il richiedente asilo anche avvalendosi dei mezzi di trasporto messi a disposizione dal centro stesso. Gli oneri conseguenti sono a carico della Prefettura. L'indirizzo del centro di accoglienza è comunicato dalla Prefettura alla Questura nonché alla Commissione territoriale. L'accesso alle misure di accoglien-

za nelle strutture del Sistema di protezione è consentito al ricorrente autorizzato a permanere nel territorio, ma solo per il periodo in cui non gli è consentito lavorare o non può lavorare per problemi di salute. L'accoglienza ha termine al momento della comunicazione della decisione sulla domanda di asilo.

L'accoglienza dei beneficiari viene invece revocata nei seguenti casi:

- mancata presentazione presso la struttura individuata o abbandono del centro di accoglienza senza comunicazione da parte del beneficiario;
- comportamenti gravi e ripetuti contrari al regolamento del centro di accoglienza sottoscritto dal beneficiario;
- mancata presentazione del richiedente asilo all'audizione in Commissione, nonostante la comunicazione della convocazione presso il centro di accoglienza;
- accertamento della disponibilità del richiedente asilo di mezzi economici sufficienti per garantirsi l'assistenza;
- violazione grave o ripetuta delle regole del centro di accoglienza da parte del richiedente asilo ivi ospitato, ovvero comportamenti gravemente violenti.

Il ripristino delle misure di accoglienza è disposto quando la mancata presentazione o l'abbandono sono stati causati da forza maggiore o da caso fortuito.

Il provvedimento di revoca ha effetto dalla sua comunicazione; avverso il provvedimento è ammesso ricorso al TAR.

L'accoglienza deve essere effettuata in considerazione delle esigenze dei richiedenti asilo e dei loro familiari con particolare attenzione alle categorie vulnerabili quali minori, disabili, anziani, donne in stato di gravidanza, genitori singoli con figli minori, persone per le quali è stato accertato che abbiano subito torture, stupri o altre forme di violenza fisica o psicologica.

Nell'ambito del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati sono attivati servizi speciali di accoglienza per i richiedenti asilo portatori di esigenze particolari che tengano conto delle misure assistenziali da garantire alla persona in relazione alle sue specifiche esigenze.

L'accoglienza ai minori non accompagnati è effettuata a seguito di provvedimento del Tribunale dei minorenni, ad opera dell'ente locale. Nell'ambito dei servizi del Sistema di protezione, gli enti locali interessati possono prevedere specifici programmi di accoglienza riservati ai minori non accompagnati, richiedenti asilo e rifugiati, che partecipano alla ripartizione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo.

I richiedenti asilo sono alloggiati in strutture che garantiscono:

- la tutela della vita e del nucleo familiare;
- la possibilità di comunicare con i parenti, gli avvocati i rappresentanti dell'ACNUR e i rappresentanti delle associazioni e degli enti di tutela dei richiedenti asilo e rifugiati.

5. La formazione e il lavoro

La persona richiedente asilo politico può svolgere corsi di formazione, tirocini formativi e altre attività di formazione retribuite, ma non stipulare contratti di lavoro e ciò compatibilmente con le regole imposte dal trattenimento presso un CI o un CPTA.

Prima dell'entrata in vigore della nuova legislazione, il permesso di soggiorno per richiesta asilo non consentiva l'assunzione e, nel caso in cui il richiedente asilo veniva assunto dal datore di lavoro ne rispondeva attraverso le disposizioni del TU che prevede sanzioni per l'assunzione di manodopera straniera irregolare.

Il D.Lgs 140/05 ha apportato alcune modifiche fondamentali per i richiedenti asilo e i ricorrenti. Gli articoli 11 e 5 del suddetto decreto prevedono anche per i richiedenti asilo e per i ricorrenti titolari di autorizzazione a permanere sul territorio ex art. 17 D.P.R. 303/05 la possibilità di svolgere attività lavorativa qualora la decisione da parte della Commissione sulla domanda di asilo non venga adottata entro sei mesi dalla data della verbalizzazione in questura.

Ai richiedenti asilo viene rilasciato un permesso di soggiorno della durata di sei mesi, rinnovabile, che consente di svolgere attività lavorativa fino alla conclusione della procedura per il riconoscimento dello status; in caso di ricorso giurisdizionale avverso la decisione di rigetto della domanda d'asilo, ai ricorrenti viene rilasciato un permesso di soggiorno della durata non superiore ai 60 giorni rinnovabile nel caso permangano le condizioni che avevano consentito l'autorizzazione a permanere sul territorio. Alla luce di queste disposizioni normative, sia i richiedenti asilo che i ricorrenti possono accedere al mercato del lavoro.

6. L'assistenza sanitaria del richiedente asilo e del rifugiato

L'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale (SSN) costituisce un diritto per le persone richiedenti asilo trattenute nei Centri di Identificazione, nei Centri di permanenza temporanea e assistenza o accolte nelle strutture di accoglienza del Servizio centrale del sistema di protezione dei rifugiati e richiedenti asilo.

La Circolare Ministero della Sanità n. 5 del 5 marzo 2000 con oggetto: *D.L. 25 luglio 1998 n. 286*: con riferimento all'art. 34 del T.U. n. 268/98 assistenza per gli stranieri iscritti al servizio sanitario nazionale, specifica le norme relative all'iscrizione obbligatoria di alcune categorie di stranieri tra cui richiedenti asilo, rifugiati e persone in possesso di permesso di soggiorno per motivi umanitari.

All'interno dei CDI e CPTA le persone richiedenti asilo hanno diritto alle cure ambulatoriali essenziali ospedaliere urgenti erogate dal SSN in base a convenzioni stipulate ove possibile dal Ministero dell'Interno. Servizi di prima assistenza generica, per almeno 4 ore giornaliere sono attivati nei centri in cui siano presenti oltre 100 ospiti. Dal momento in cui il beneficiario risulta domiciliato presso la struttura di accoglienza, deve poter accedere a tutti i servizi pubblici presenti sul territorio.

L'iscrizione al SSN può essere fatta in qualsiasi momento presso l'Azienda Sanitaria Locale dove il beneficiario ha la residenza anagrafica o l'effettiva dimora, attraverso la compilazione di un **modulo di iscrizione** fornito dalla ASL. I documenti necessari sono:

- il permesso di soggiorno;
- il codice fiscale;
- l'autocertificazione del domicilio.

L'iscrizione al SSN consente al beneficiario di accedere ai **servizi di base** previsti per tutti i cittadini: rientrano tra questi la scelta del **medico di base** e del **pediatra** nel caso dei minori, l'accesso ai **consultori familiari** e ai dipartimenti di igiene mentale,

le **prestazioni di urgenza** (ricoveri ospedalieri e pronto soccorso).

L'iscrizione al SSN consente, inoltre, l'accesso al **servizio di medicina legale** presso il quale è possibile attestare lo stato fisico o psichico nei casi particolari di vittime di tortura. Tale certificazione può essere utile in sede di audizione presso la Commissione per il riconoscimento dello status a supporto della richiesta di asilo.

Solitamente, le prestazioni di base sono gratuite mentre per le visite specialistiche è previsto il pagamento di un contributo ("ticket"). Varie categorie di persone sono, però, esentate dal pagamento del ticket, tra cui i disoccupati e i richiedenti asilo. Per questi ultimi le prestazioni sanitarie sono fornite in esenzione dal sistema di compartecipazione alla spesa in quanto, non essendo data loro la possibilità di lavorare per il periodo di tempo che intercorre tra la richiesta d'asilo e la definizione dello status, vengono equiparati ai disoccupati, così come stabilito dalla Circolare Ministero della Sanità n. 5 del 5 marzo 2000.

L'iscrizione al servizio sanitario nazionale è **valida per tutta la durata del permesso di soggiorno** e va pertanto rinnovata ad ogni rinnovo del permesso stesso. E' inoltre estesa a tutti familiari a carico e per i figli fino al compimento dei 18 anni.

1. La Commissione Territoriale

L'esame della domanda per il riconoscimento dello status di rifugiato è attribuito alle Commissioni territoriali istituite presso le Prefetture con il regolamento di cui all'art. 1 bis, comma 3 del decreto. Le Commissioni sono nominate con decreto del Ministro dell'Interno. Le predette Commissioni sono composte in modo da tutelare gli interessi del richiedente, in considerazione dell'intersecazione degli stessi con i doveri delle autorità interessate all'inserimento del rifugiato.

La **presidenza** delle commissioni è affidata ad un funzionario della carriera prefettizia territorialmente competente, in qualità di rappresentante del governo italiano, che compone la commissione insieme ai seguenti membri:

1. funzionario della Polizia di Stato - responsabile della sicurezza dello Stato e quindi la sua presenza è direttamente funzionale al pericolo che tale rifugiato potrebbe rappresentare per lo Stato italiano;
2. rappresentante dell'ente territoriale designato dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali;
3. rappresentante dell'ACNUR - organo internazionale direttamente preposto al riconoscimento dello status.

Le commissioni così composte possono essere integrate da un funzionario del Ministero degli Affari Esteri con la qualifica di componente a tutti gli effetti, *ogni volta che sia necessario*, in relazione a *particolari afflussi* di richiedenti asilo, in ordine alle domande dei quali *occorra disporre di particolari elementi di valutazione* in merito alla *situazione dei Paesi di provenienza di competenza del Ministero degli Affari Esteri*.

2. Svolgimento dell'audizione

L'audizione presso la Commissione territoriale presenta le seguenti caratteristiche:

1. si svolge in seduta non pubblica;
 2. viene redatto un verbale e ne viene consegnata copia allo straniero;
 3. deve essere prodotta documentazione che provi la fondatezza della domanda;
 4. il richiedente può esprimersi nella propria lingua o in una lingua a lui nota;
 5. in caso di necessità la commissione nomina un interprete;
 6. il richiedente ha facoltà di farsi assistere da un avvocato;
 7. la commissione adotta le idonee misure per garantire la riservatezza dei dati che riguardano l'identità e le dichiarazioni dei richiedenti, nonché le condizioni dei soggetti con particolari esigenze di cui all'art. 8, comma 1 del D.P.R. 303/2004 (vedi Cap.VI);
 8. possibilità di presentare memorie e documentazione in ogni fase del procedimento.
- E' necessario soffermarsi su questa fase procedurale soprattutto per quanto concerne

la produzione dei documenti a suffragio della richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato. La legge stabilisce che l'istanza presentata deve essere motivata e documentata. La motivazione viene rappresentata durante l'audizione dalle risposte del richiedente asilo che viene appunto ascoltato sulle ragioni che lo hanno indotto a lasciare il proprio paese e la persecuzione di cui è oggetto. I documenti da presentare alla commissione hanno la funzione di sostenere la motivazione, che altrimenti risulterebbe semplicemente il racconto di una tragica storia. In sostanza, la documentazione necessaria deve rappresentare il pericolo soggettivo che correrebbe il richiedente asilo anche a causa delle condizioni oggettive dello Stato di provenienza. È innegabile, infatti, che il pericolo deve derivare da una condizione soggettiva che, in virtù delle disposizioni internazionali, può determinare un pericolo, quando le disposizioni legislative del paese di provenienza siano viziate da illegittimità e mancato rispetto dei diritti umani (condizioni oggettive). Nella tabella che segue viene rappresentata schematicamente un esempio di documentazione utile al riconoscimento dello status.

| ESEMPIO DI DOCUMENTAZIONE | | | |
|---------------------------|--|---|--|
| Motivazione istanza | Condizione soggettiva | Situazione oggettiva | Documentazione |
| Discriminazione religiosa | Membro di una chiesa | Guerriglia di natura religiosa | Certificato di battesimo |
| Discriminazione etnica | Appartenente ad una determinata minoranza etnica | Guerra di natura etnica | Identificazione simbolica di appartenenza ad una determinata etnia |
| Persecuzione politica | Membro di un partito politico di opposizione | Crisi politica interna | Tessera del partito |
| Vittima di tortura | Segni evidenti di tortura | La legge prevede la tortura | Documentazione inerente alla carcerazione |
| Discriminazione sessuale | Essere di un determinato sesso o avere un evidente orientamento sessuale | La legge prevede discriminazioni in ordine al sesso | Documentazione relativa ad atti di discriminazione es. un licenziamento senza giusta causa |

È il caso di evidenziare che la maggior parte delle decisioni negative è dovuta alla mancata produzione di documenti probanti la persecuzione del richiedente asilo. Tale affermazione proviene dall'analisi dei documenti che la Commissione ha giudicato sufficienti a sostenere il riconoscimento dello status di rifugiato. Purtroppo, la realtà attuale dei richiedenti asilo è costituita per la maggior parte da persone che non sono in grado di documentare il proprio stato di persecuzione.

1. La tutela dei diritti del richiedente asilo

Nei capitoli precedenti si è tentato di descrivere esaurientemente tutte le possibili situazioni in cui lo straniero richiedente asilo può trovarsi prima e immediatamente dopo la sua richiesta di riconoscimento. Per ognuna delle situazioni descritte, in particolare laddove si possa ravvisare una lesione dei suoi diritti, è prevista dalla legge una specifica tutela giuridica che varia sia per quanto riguarda gli atti da esperire sia per quanto riguarda l'organo giurisdizionale competente a decidere.

Le situazioni per cui lo straniero può richiedere l'intervento dell'autorità giudiziaria possono riassumersi come segue:

- a. Nel momento dell'entrata nel territorio italiano, la legge prevede delle particolari situazioni in cui la Polizia di frontiera può emettere un provvedimento di respingimento immediato dello straniero. Tale provvedimento, secondo l'art. 10 del decreto, non può essere emesso per coloro che richiedono asilo politico. Può tuttavia avvenire che coloro che hanno i requisiti per richiedere il riconoscimento non siano a conoscenza di tale opportunità e nella maggior parte dei casi, nell'immediatezza del controllo alla frontiera, sembrano, invece, presentare quelle caratteristiche che giustificano un provvedimento di respingimento, così come descritte nel cap. II. In questo caso, è previsto lo strumento del **ricorso** avverso il provvedimento di respingimento, di cui si tratterà nel paragrafo 2.
- b. Nel caso in cui sia impossibile procedere all'allontanamento entro 24 ore, a seguito di un provvedimento di respingimento alla frontiera, l'Ufficio di Polizia procede ad un provvedimento di trattenimento o di custodia presso CI o CPTA o strutture consone alla situazione concreta (ad esempio, nel caso in cui lo straniero presenti urgente bisogno di cure mediche). Tale provvedimento, pur se dettato da condizioni di particolare urgenza, è una forma di **restrizione della libertà personale**. Per tale motivo esso può essere "costituzionalmente" ammesso (art. 13 Cost.) solo se disposto con atto motivato dall'autorità giudiziaria ovvero da questa convalidato attraverso un procedimento in cui lo straniero avrà modo di presentare le proprie ragioni ed opporsi alla convalida, con l'ausilio di un avvocato e di un interprete, così come descritto nel paragrafo 3.
- c. Anche nel caso in cui lo straniero abbia presentato richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato può disporsi, per le ragioni già dette nel capitolo II, la permanenza coatta nei CPTA o CI. Il provvedimento che dispone il trattenimento va trasmesso entro 48 ore al Giudice di Pace ed anche in questo caso, l'interessato ha diritto di partecipare al procedimento di convalida dinanzi al Giudice competente che dovrà decidere, entro le 48 ore successive, sull'esistenza o meno dei presupposti che giustificano il trattenimento, con la stessa procedura di cui al seguente paragrafo 3.

- d. Nel caso in cui il riconoscimento venga negato dalla Commissione Territoriale, anche in seguito al riesame, il richiedente può fare **ricorso** avverso la suddetta decisione davanti al Tribunale Ordinario.

La Commissione Territoriale, al termine della procedura d'asilo, può:

- b. riconoscere lo status di rifugiato;
- c. richiedere alla questura il rilascio di un permesso di soggiorno, in conformità al principio di non *refoulement*, pur non riconoscendo lo status di rifugiato secondo la Convenzione di Ginevra;
- d. non riconoscere lo status di rifugiato.

In seguito a questi tre differenti orientamenti, la condizione del richiedente assume diversi aspetti e scaturiscono in capo a questi disparati diritti e obblighi.

Nel primo caso, con il riconoscimento dello *status* di rifugiato, lo Stato italiano accorda al titolare una posizione giuridica parificata a quella di cui godono gli stranieri che hanno il "trattamento più favorevole", come sarà diffusamente esplicato nel capitolo VI.

Nel secondo caso, nonostante non siano stati riconosciuti i requisiti previsti dalla Convenzione di Ginevra per il riconoscimento dello *status* di rifugiato, la condizione del richiedente è stata comunque valutata meritevole di tutela. Su richiesta della Commissione, pertanto, la questura competente rilascia allo straniero un permesso per motivi umanitari. In questo caso, comunque, lo straniero può presentare ricorso avverso il mancato riconoscimento dello *status* di rifugiato.

Nel terzo caso, quello in cui la Commissione non riconosce lo *status* di rifugiato, il richiedente assume immediatamente la posizione di straniero irregolare e viene investito di un provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale. Il richiedente asilo ha il diritto di opporsi alla decisione negativa della Commissione centrale circa la sua richiesta attraverso la forma, specificamente prevista dalla legge, del *ricorso* che dal 2002 si propone dinanzi al Giudice Ordinario civile, cioè il Tribunale Monocratico.

2. Il ricorso avverso il provvedimento di respingimento

Una prima fondamentale limitazione all'ingresso ed al soggiorno dei cittadini extracomunitari è determinata dal provvedimento di respingimento disposto dalla polizia di Frontiera o dal Questore nei confronti degli stranieri che non presentano determinati requisiti, come ampiamente spiegato nel capitolo II.

L'art. 10 del T.U. sull'immigrazione, tuttavia, prevede una chiara limitazione per le disposizioni in tema di respingimento che non si applicano allo straniero che richieda asilo politico, il riconoscimento dello *status* di rifugiato o se vi sono i requisiti per l'adozione di misure di protezione temporanea per motivi umanitari.

Gli unici casi in cui un rifugiato può essere espulso o respinto alla frontiera sono:

- quando esistono gravi motivi per considerarlo un pericolo per la sicurezza dello Stato in cui si trova;
- quando, essendo stato oggetto di una condanna già passata in giudicato per un crimine o un delitto particolarmente grave, rappresenti una minaccia per la comunità dello Stato in cui si trova (art. 33 Convenzione di Ginevra, 1951)

Inoltre e non meno importante è il principio secondo cui il respingimento non è consentito verso uno Stato ove lo straniero può essere o dichiara di poter essere oggetto di persecuzione.

È bene ricordare che, in ogni caso, deve essere garantita allo straniero l'assistenza delle strutture e dei servizi di accoglienza istituiti ai valichi di frontiera, **anche per la presentazione di ricorsi**. Tali disposizioni, se oculatamente osservate, permetteranno di verificare la reale situazione dello straniero e di fargli seriamente valutare l'opportunità di richiedere asilo o protezione umanitaria.

Laddove gli stranieri che versano in condizioni tali da poter richiedere un intervento umanitario, non siano stati in grado di formulare la loro richiesta, per svariate ragioni, prima tra tutte la non conoscenza della legislazione italiana, e siano perciò stati colpiti da un provvedimento di respingimento, è previsto lo strumento del ricorso giurisdizionale.

Va, comunque, anche segnalato che, in base alle disposizioni del D.Lgs. 286/98, l'adozione di un provvedimento di respingimento alla frontiera **non comporta**, per lo straniero che ne è destinatario, **alcun divieto di rientro** successivo in territorio italiano, sempre che ovviamente vengano rispettate le **condizioni** previste in generale per l'ingresso, di cui al capitolo II.

Il provvedimento di respingimento deve essere adottato con atto scritto e motivato, e notificato all'interessato unitamente ad una sintetica **traduzione** nella lingua conosciuta ovvero in inglese, francese o spagnolo (art. 3, comma 3, del D.P.R. 394/99 modificato dal D.P.R. 334/2004).

Il provvedimento si impugna con **ricorso** davanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (la legge tace a tal proposito) competente sul luogo di frontiera ove è stato disposto il respingimento.

3. La richiesta di autorizzazione alla permanenza (art. 17 del D.P.R. n. 303/2004)

Nel caso in cui la domanda del richiedente venga rigettata, questi viene invitato a lasciare il territorio dello Stato entro 15 giorni.

Se lo straniero decide di impugnare la decisione della Commissione dinanzi al Tribunale Ordinario, è bene tenere presente che **il ricorso non sospende l'allontanamento**. Per restare nel territorio dello stato in attesa che il procedimento si concluda, l'interessato deve presentare al Prefetto una **richiesta di autorizzazione a permanere nello Stato italiano**.

La richiesta va presentata per iscritto sulla base di fatti sopravvenuti alla decisione della Commissione territoriale ed a motivi personali o di salute che richiedono la permanenza dell'interessato sul territorio dello Stato.

La decisione deve essere presa entro 5 giorni dal ricevimento della richiesta, con atto scritto e motivato.

Il provvedimento del Prefetto va comunicato al richiedente in una lingua a lui comprensibile o, se questo non è possibile, in inglese, francese o spagnolo, secondo le indicazioni dell'interessato.

Se il prefetto accoglie la richiesta, il provvedimento deve indicare le modalità di permanenza sul territorio. Tra queste modalità è previsto anche il trattenimento dello straniero in un centro di identificazione o di accoglienza ed assistenza.

All'accoglimento della richiesta segue il rilascio da parte del questore di un per-

messo di soggiorno della **durata di 60 giorni** e rinnovabile se il Prefetto ritiene che persistano le condizioni che ne hanno consentito il rilascio.

4. Il ricorso

Il richiedente asilo che si è visto respingere la richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato e non ha ottenuto neanche il riconoscimento dei requisiti per un'alternativa protezione umanitaria, sia con il provvedimento della Commissione Territoriale in prima istanza, sia con il provvedimento emesso dalla Commissione Territoriale Integrata, può proporre **ricorso al Tribunale ordinario**.

Il D.P.R. n. 303/2004 prescrive il **termine di 15 gg.** per l'impugnazione.

Il Tribunale territorialmente competente è quello del luogo dove ha sede la Commissione Territoriale che ha rigettato la domanda.

Il Tribunale territorialmente competente decide in composizione monocratica.

Nel caso in cui la domanda del richiedente venga rigettata, come già detto, questi viene invitato a lasciare il territorio dello Stato entro 15 giorni. È importante ricordare che **la proposizione del ricorso non sospende l'allontanamento**. Il richiedente che non è riconosciuto rifugiato deve, quindi, lasciare lo Stato entro 15 giorni. Per restare all'interno dello Stato, l'interessato deve attivarsi personalmente o con l'ausilio di un avvocato e chiedere al Prefetto, per iscritto e per gravi motivi, l'*autorizzazione a rimanere* in Italia fino al termine della procedura relativa al ricorso, secondo le modalità già descritte nel paragrafo 3.

Nel caso in cui non sussistano i presupposti per l'autorizzazione, lo straniero deve allontanarsi dal territorio italiano nei quindici giorni successivi alla comunicazione, ma ha comunque la possibilità di presentare ricorso anche dall'estero attraverso le autorità diplomatiche.

1. Premessa

Le misure di accoglienza dei richiedenti asilo, così come sopra illustrate, devono essere predisposte in rapporto alle esigenze dei richiedenti asilo e dei loro familiari. Tale predisposizione risulta tanto più necessaria allorquando i richiedenti asilo versino in uno stato particolare di vulnerabilità legato all'età, alle condizioni di salute nonché al tipo di violenza subita nel proprio paese di provenienza. Si parla, al riguardo, di persone c.d. portatrici di esigenze particolari che la legge identifica nei seguenti soggetti:

1. I minori;
2. I disabili;
3. Gli anziani;
4. Le donne in stato di gravidanza;
5. I genitori singoli con figli minori;
6. Le persone vittime di torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale.

38

L'accoglienza di tali persone deve evidentemente articolarsi attraverso degli interventi ad hoc e con la competenza di personale qualificato. In tal senso si sono espressi sia il D.Lgs n. 140 del 30 maggio 2005 relativo alle norme minime di accoglienza per i richiedenti asilo, sia il D.M. n. 308 del 21 maggio 2001, relativo ai requisiti minimi strutturali ed organizzativi per le strutture a ciclo diurno e residenziale. In favore di tali persone, in particolare, l'**art. 8 del D. Lgs. 140/05** prescrive:

1. l'attivazione di particolari servizi di accoglienza in favore di tali persone all'interno dei centri d'identificazione;
2. l'attivazione di servizi speciali di accoglienza nell'ambito del sistema di protezione dei richiedenti asilo e dei rifugiati;
3. l'accoglienza dei minori non accompagnati, in base al provvedimento del tribunale per minori, da parte dell'ente locale;
4. la stipula di programmi tra il Ministero dell'Interno con l'OIM o la Croce Rossa diretti a rintracciare i familiari dei minori non accompagnati.

La speciale assistenza da garantirsi alle persone portatrici di esigenze particolari si traduce, sostanzialmente, in misure che variano innanzitutto in base alla particolare situazione di vulnerabilità in cui versa il richiedente asilo, in base alle decisioni prese in merito dai direttori dei centri d'identificazione e degli enti locali e, infine, in relazione alle concrete possibilità finanziarie degli stessi. Qui di seguito, verranno, pertanto, trattate quelle misure previste in linea generale dalla normativa nazionale.

2. Accoglienza delle persone portatrici di esigenze particolari nei centri d'identificazione

Nel rispetto dell'art. 8 del D. Lgs. 149/05, nei centri d'identificazione devono essere erogati, in favore delle persone cd. portatrici di esigenze particolari, specifici servizi di accoglienza di cui è direttamente responsabile il direttore. Per tali persone, la norma in esame statuisce che il direttore del centro debba garantire una serie di misure assistenziali, di supporto psicologico e di consulenza qualificata. Tali misure non vengono però meglio specificate in quanto valutate di volta in volta, proprio in ragione delle particolari esigenze del richiedente asilo e, ove possibile, predisposte in collaborazione con le ASL. A ben vedere, la locuzione "ove possibile", giustificando l'eventuale assenza di collaborazione sistematica con il personale qualificato delle ASL, potrebbe vanificare la specifica attenzione prescritta dalla legge alle persone particolarmente vulnerabili, riducendo la norma ad una mera affermazione di principio. Tuttavia, la norma richiama espressamente l'art. 8 del D.P.R. 16.19.04 n. 303 per cui, qualora manchi la collaborazione con gli operatori delle ASL, i direttori dei centri d'identificazione devono predisporre dei servizi in grado di assicurare e soddisfare la dignità e la salute dei richiedenti asilo. In particolare, il direttore può, ad esempio, sopperire alla mancanza di mezzi e strutture del centro sistemando le donne in stato di gravidanza o i disabili in strutture esterne, previo parere del Questore.

3. I Minori non Accompagnati

Sono persone portatrici di specifiche esigenze, in particolare, i minori non accompagnati il cui stato di vulnerabilità dipende dall'età e dal fatto di trovarsi in Italia, privi di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per loro legalmente responsabili in base alle norme italiane vigenti. Ad ogni minore straniero non accompagnato si applica la normativa prevista per i minori italiani ed in particolare le norme atte a garantirgli un'adeguata assistenza e protezione. Nello specifico il minore deve poter essere collocato in un luogo sicuro, deve poter essere disposto per lui l'affidamento temporaneo presso una struttura di accoglienza o presso una famiglia e deve essere disposta per lui l'apertura della procedura di tutela. Egli inoltre deve essere segnalato alle autorità competenti e cioè:

- alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni;
- al Giudice tutelare;
- al Comitato minori stranieri salvo il caso in cui sia stata presentata una **richiesta di asilo**.

Il minore straniero non accompagnato, comunque, non può in nessun caso essere espulso.

4. Minori stranieri richiedenti asilo non accompagnati e le procedure per il riconoscimento dello status

I minori stranieri non accompagnati che temono di subire persecuzioni nel loro paese, per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le proprie opinioni politiche, hanno diritto a presentare domanda di asilo. In questo caso, l'autorità che riceve la domanda interrompe il procedimento e comunica la presenza del minore al Tribunale per i minorenni territorialmente competente ai fini dell'adozione dei provvedimenti di tutela, nonché quelli relativi all'accoglienza del minore, e informa il Comitato per i Minori stranieri presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il tutore

così nominato conferma la domanda di asilo e prende immediato contatto con la competente Questura. In attesa della nomina del tutore, l'assistenza e l'accoglienza del minore non accompagnato richiedente asilo, vengono assicurate dal Comune in cui egli si trova. La domanda viene successivamente esaminata dalla Commissione per il riconoscimento dello status di rifugiato competente per territorio che provvederà a intervistare il minore accompagnato dal suo tutore. Se la Commissione riconosce al minore lo status di rifugiato, questi riceve un permesso per asilo. Se la domanda viene rigettata, la commissione può comunque raccomandare al questore di rilasciare al richiedente un permesso per motivi umanitari, qualora il rimpatrio non sia opportuno. Nel caso in cui non venisse riconosciuto lo status né rilasciato un permesso per motivi umanitari, il minore tramite il suo tutore può chiedere la tutela giurisdizionale (vedi Cap. V). I minori non accompagnati non possono in alcun caso essere trattenuti presso i Centri di identificazione o di permanenza temporanea.

5. Le strutture per minori

Fatti salvi i requisiti minimi comuni alle strutture, i centri che accolgono minori non accompagnati richiedono requisiti strutturali, organizzativi e gestionali specifici. Per quanto riguarda l'accoglienza, infatti, il D. Lgs 140/05 prevede che il minore non accompagnato venga inserito in centri di accoglienza propriamente destinati ai minori. Prevede inoltre che ad occuparsi di essi sia personale che abbia seguito una specifica formazione. Nella stessa direzione si esprime la legislazione italiana relativa ai criteri minimi di accoglienza delle strutture per i minori. Infatti, oltre a contemplare la presenza di personale adeguatamente formato, contiene indicazioni circa i requisiti minimi strutturali dei centri specificamente ad essi rivolti, come di seguito esposti.

a) Capacità ricettiva

Secondo i requisiti minimi previsti per le strutture per minori, queste dovrebbero prevedere un massimo di 6 utenti nel caso di strutture di tipo familiare e di gruppi appartamento e un massimo di 10 posti letto nel caso di strutture di tipo comunitario.

b) Tipologia di accoglienza e personale impiegato.

Per quanto riguarda la tipologia delle strutture, i centri per minori devono rispondere, in termini generali, all'esigenza di garantire al minore assistenza e protezione oltre che uno spazio educativo adeguato che sia quanto più simile al contesto familiare dal quale sono stati costretti ad allontanarsi. Una tipologia di struttura adeguata a tal fine è la **comunità di tipo educativo** che si caratterizza per la convivenza dei minori con una équipe di operatori che svolgono la funzione educativa come attività di lavoro. Al fine di garantire un sostegno educativo, questo tipo di strutture assicurano la presenza, in orario diurno e secondo turni di lavoro che diano continuità all'intervento, di **educatori specializzati** aventi ruolo primario nell'impostazione, gestione e supervisione di un progetto educativo individualizzato per ciascun minore. In questo senso l'educatore diventa per il minore il punto di riferimento principale, sia dal punto di vista relazionale che sociale. Per questo motivo, con i minori, ancor più che con gli adulti, diventa importante prevedere un rapporto numerico operatore/utente pari a 1 su 3- 4 beneficiari. Oltre alla presenza di personale durante il giorno, dovrà essere garantito l'impiego di un operatore durante la notte per il quale sarà opportuno individuare una stanza ed un servizio igienico riservato. Inoltre, proprio per le caratteristiche particolari dell'utenza, è consigliabile prevedere la partecipazione anche in maniera non continuativa, di personale addetto ad attività di animazione sociale.

1. Status di rifugiato e diritto d'asilo

Lo status di rifugiato, nel rispetto della Convenzione di Ginevra, deve essere riconosciuto a *“colui che, temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori dal Paese di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese: oppure che, non avendo la cittadinanza e trovandosi fuori dal Paese in cui aveva la residenza abituale a seguito di tali avvenimenti, non può o non vuole tornarvi per il timore di cui sopra”*.

La definizione di rifugiato si compone, dunque, di due categorie di elementi: elementi soggettivi forniti dalle dichiarazioni dell'interessato (“timore di persecuzione”) ed elementi oggettivi valutati in rapporto alla situazione presente nel Paese d'origine (il timore deve essere fondato).

In realtà, la Convenzione di Ginevra non individua il concetto di persecuzione al fine del riconoscimento dello status di rifugiato, limitandosi ad indicare le cause che devono esistere a fondamento di questa (razza, religione, opinioni politiche, nazionalità, ecc.).

In ogni caso, la lettura combinata dell'art. 1 e dell'art. 33 della Convenzione di Ginevra conduce ad affermare che la persecuzione che legittima la concessione dello status di rifugiato deve consistere in un attentato grave alla libertà o all'integrità fisica del richiedente, mentre non può ottenere il riconoscimento di tale status colui che ha subito la violazione di diritti economici e sociali.

Quest'ultima violazione potrebbe, d'altra parte, essere fatta valere attraverso il riconoscimento dell'*asilo* che uno Stato può, a sua totale discrezionalità, concedere sul proprio territorio nel normale esercizio della propria sovranità.

L'istituto del diritto d'asilo, infatti, non trova una specifica definizione in alcuno strumento di diritto internazionale, venendo ad esso attribuiti due diversi significati: da una parte il diritto di uno Stato nei confronti degli altri Stati di riconoscere asilo ad un individuo, dall'altra il diritto di un soggetto ad ottenere asilo da uno Stato.

Un riconoscimento internazionale di tale diritto è comunque contenuto nell'art. 14 della Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo del 1948 a norma del quale ogni individuo ha il diritto di “chiedere e di beneficiare dell'asilo in un altro paese”, senza con ciò attribuire all'individuo il diritto al suo ottenimento o allo Stato cui è richiesto il dovere di concederlo.

Si può allora concludere che: le autorità riconoscono, non *attribuiscono*, la qualifica di rifugiato a colui che soddisfa i criteri enunciati nell'art. 1 della Convenzione di Ginevra, mentre, al contrario, per quanto riguarda il diritto d'asilo si può parlare di una vera e propria concessione da parte dello stato a cui è richiesto.

Nel nostro ordinamento, la norma fondamentale relativa al diritto d'asilo è quella

contenuta nell'art. 10, 3° comma della Costituzione il quale, con una formulazione molto ampia, garantisce asilo a chiunque provenga da un Paese in cui non sia consentito l'esercizio delle libertà fondamentali, indipendentemente dal fatto che abbia subito o tema di subire persecuzione.

2. Lo status giuridico del rifugiato

Il contenuto dello status di rifugiato e, quindi, lo standard di trattamento riservato al rifugiato riconosciuto, è delineato da una serie di articoli della Convenzione di Ginevra che individuano a proposito tre differenti "livelli di trattamento":

- a. il cd. trattamento nazionale (ovvero un trattamento favorevole almeno quanto quello accordato ai cittadini nel Paese di accoglienza) in materia di libertà di culto, di protezione della proprietà industriale e intellettuale, di accesso ai tribunali, di razionamento dei prodotti in caso di penuria, di istruzione primaria, assistenza pubblica, di condizioni di lavoro e assistenza e sicurezza sociale (salvo alcune eccezioni) e di imposizione fiscale¹;
- b. il trattamento della nazione più favorevole (ovvero il trattamento più favorevole accordato nelle stesse circostanze ai cittadini di un Paese estero) in materia di diritto di associazione e di esercizio di attività salariata (ciò significa, in Italia, che il rifugiato ha diritto allo stesso trattamento previsto per i lavoratori italiani, visto che il trattamento più favorevole accordato dal nostro ordinamento a lavoratori stranieri è quello riservato ai cittadini di San Marino e della Somalia in virtù di convenzioni bilaterali che li parificano ai cittadini italiani)²;
- c. il trattamento più favorevole possibile, comunque non meno favorevole di quello accordato nelle stesse condizioni agli stranieri in genere, in materia di diritto di proprietà, di esercizio delle attività autonome e di libere professioni, di alloggi, di istruzione secondaria, di libertà di circolazione³.

Con il riconoscimento dello status di rifugiato, pertanto, nel rispetto della Convenzione di Ginevra, lo Stato italiano accorda al titolare un trattamento ed uno status giuridico (ossia un insieme di diritti e doveri) uguale a quello di cui godono gli stranieri che hanno il trattamento più favorevole.

Ciò significa, in sostanza, che il rifugiato ha gli stessi diritti e doveri di cui godono i cittadini italiani, con esclusione, soltanto, dell'accesso a quei diritti che presuppongono la cittadinanza italiana (come ad esempio il diritto di voto).

Più precisamente, per quanto riguarda i doveri, il rifugiato è soggetto all'osservanza di tutte le norme civili, penali ed amministrative vigenti in Italia e, in caso di inosservanza, sarà soggetto alle relative sanzioni.

¹ Artt. 4, 14, 16, 20, 22 par. 1, 23, 24 e 29 pr. 1 della Convenzione di Ginevra.

² Art. 15 ed art. 17 par. 1 della Convenzione cit.

³ Artt. 13, 18, 19, 21, 22 par. 2 e 26 della Convenzione cit.

Per quanto riguarda i diritti, invece, al rifugiato lo Stato italiano garantisce in particolare:

a. Diritto ai documenti

TESSERINO: questo documento certifica il riconoscimento dello status di rifugiato e viene rilasciato dalla Commissione territoriale. Il tesserino, però, non ha il valore di un documento di identità che, invece, il rifugiato dovrà richiedere al **Comune del luogo dove avrà stabilito la propria residenza**.

PERMESSO DI SOGGIORNO: il rifugiato ha diritto ad un permesso di soggiorno per un anno al primo rilascio e per due anni per i rinnovi successivi.

Il permesso rilasciato per "asilo politico" o "concessione asilo" dalla competente Questura dove il rifugiato ha eletto domicilio, è rinnovabile sulla base del solo *status*, come sopra certificato.

DOCUMENTO DI VIAGGIO: la Questura del luogo di residenza, su richiesta dell'interessato, deve consegnare al rifugiato anche un documento di viaggio con validità temporale pari a quella del permesso di soggiorno. Il rifugiato deve, quindi, periodicamente provvedere al suo rinnovo insieme al rinnovo del permesso di soggiorno.

Il documento di viaggio è equipollente al passaporto e consente al rifugiato di recarsi all'estero per un periodo di tempo non superiore a tre mesi, senza necessità di visto nei Paesi firmatari dell'Accordo di Strasburgo del 20 aprile 1959, relativo ai rifugiati residenti nel territorio dei Paesi membri del Consiglio d'Europa.

Per recarsi in paesi terzi c'è, invece, bisogno del visto.

In ogni caso, il rifugiato non può per nessun motivo fare rientro nel proprio Paese di appartenenza. Questa circostanza, infatti, potrebbe determinare la cessazione del riconoscimento dello status, in quanto verrebbe interpretata come una manifestazione di volontà, da parte dello stesso, di tornare ad avvalersi della protezione del proprio Paese d'origine.

Analogamente, viene interpretata come volontà di avvalersi della protezione del proprio Stato con conseguente cessazione dello status di rifugiato, una eventuale richiesta di passaporto presso le rappresentanze diplomatiche in Italia del proprio Paese di provenienza.

Qualora il rifugiato abbia necessità di stabilirsi all'estero per un periodo di tempo superiore a tre mesi, ad esempio per motivi di lavoro, dovrà chiedere il visto alla rappresentanza diplomatica del Paese dove vuole recarsi, e poi avviare, presso il nuovo Stato che lo ospiterà, la procedura per il '*trasferimento di responsabilità*', così come previsto dalla Convenzione di Strasburgo del 1980.

CARTA DI SOGGIORNO: dopo sei anni di residenza legale e con il possesso dei requisiti previsti dal testo Unico L. 286/98, il rifugiato, inoltre, può richiedere la '*carta di soggiorno*' con durata temporale indefinita.

b. Diritto all'unità familiare

Il decreto legislativo n. 5 dell'8 gennaio 2007 ha introdotto una specifica disciplina per tutelare il diritto al ricongiungimento familiare dello straniero al quale è stato riconosciuto lo status di rifugiato, aggiungendo l'art. 29bis al Testo Unico L. 286/98. Il rifugiato può richiedere il ricongiungimento familiare per a) coniuge; b) figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso; c) figli maggiorenni a

carico qualora permanentemente non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute; d) genitori a carico che non dispongano di un adeguato sostegno familiare nel Paese di origine o di provenienza. È importante precisare che il rifugiato, diversamente dagli altri stranieri che possono richiedere il ricongiungimento, **non** è tenuto a dimostrare la disponibilità di un alloggio che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica o, nel caso di un figlio minore di 14, del consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà e di un reddito annuo derivante da fonti lecite.

Di particolare rilevanza è, poi, la previsione di una specifica procedura nel caso in cui un rifugiato non possa fornire documenti ufficiali che provino i suoi vincoli familiari, in ragione del suo status, oppure della mancanza di un'autorità riconosciuta o della presunta inaffidabilità dei documenti rilasciati dall'autorità locale.

In questo caso, le rappresentanze diplomatiche o consolari provvedono al rilascio di certificazioni, sulla base di verifiche ritenute necessarie.

Tali verifiche vengono, però, effettuate a spese degli interessati.

Può farsi ricorso anche ad altri mezzi atti a provare l'esistenza del vincolo familiare, tra cui elementi tratti da documenti rilasciati dagli organismi internazionali ritenuti idonei dal Ministero degli Affari Esteri.

Inoltre, nel caso che il rifugiato sia un minore non accompagnato, è consentito l'ingresso ed il soggiorno, ai fini del ricongiungimento, degli ascendenti diretti di primo grado. Importantissimo è tenere sempre presente che:

Il rigetto della domanda non può essere motivato unicamente dall'assenza di documenti probatori.

c. Diritto al lavoro

L'Italia garantisce a tutti i lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti e, alle loro famiglie, parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani.

I soggetti in possesso dello status di rifugiato e, conseguentemente di un permesso di soggiorno per asilo possono svolgere qualsiasi attività lavorativa, sia subordinata che autonoma.

Esiste inoltre, per i soggetti in possesso dello status di rifugiato, la possibilità di accedere ai concorsi pubblici. Si tratta di un'eccezione perché, per poter sostenere concorsi pubblici, è necessario essere cittadini italiani.

Nel caso dei rifugiati è invece possibile perché l'art. 17 comma 1 della Convenzione di Ginevra prevede l'applicazione della *clausola della Nazione più favorita*.

Vale a dire che gli Stati che hanno sottoscritto la Convenzione di Ginevra devono accordare ai rifugiati riconosciuti il trattamento più favorevole accordato, nelle stesse circostanze, ai cittadini di un paese straniero; per quanto riguarda l'Italia gli accordi più favorevoli sono quelli sottoscritti fra lo stato Italiano e quello di San Marino che permettono ai cittadini sammarinesi di accedere anche alla pubblico impiego in Italia.

Ai rifugiati riconosciuti, quindi, si applica per estensione tale normativa in quanto più favorevole.

d. Diritto alla previdenza ed assistenza sociale

Il rifugiato ha diritto alla stessa previdenza ed assistenza sociale garantita ai cittadini italiani.

Lo stesso può inoltre usufruire dell'erogazione dell'assegno per il nucleo familiare in virtù del particolare regime di favore introdotto dall'apposita Convenzione relativa allo status di rifugiato, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951 e ratificata con legge 24 luglio 1954, n. 722.

Più in particolare, gli artt. 23 e 24 della citata Convenzione equiparano in toto i rifugiati politici ai cittadini italiani in merito al trattamento riservato negli Stati aderenti in materia di assistenza pubblica, legislazione del lavoro nonché assicurazioni sociali. In tale ultimo ambito, deve farsi rientrare la materia dell'*assegno per il nucleo familiare* come risulta dal richiamo espresso del citato art. 24, comma 1 lett. b che menziona tra le assicurazioni sociali i carichi di famiglia.

Questo porta a ritenere che per i familiari residenti all'estero dei lavoratori stranieri rifugiati politici possa essere corrisposto l'assegno per il nucleo familiare, poiché, nella stessa ipotesi, tale assegno può essere riconosciuto ai lavoratori cittadini italiani.

Per quanto attiene, invece, all'assegno per il nucleo familiare concesso dai Comuni, ai sensi dell'art. 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni, la normativa di riferimento (D.M. 21 dicembre 2000, n. 452 e successive modifiche) adotta un criterio più restrittivo per individuare i beneficiari della prestazione in oggetto, prevedendo espressamente tra i destinatari solo i cittadini italiani o i comunitari residenti nel territorio dello Stato (artt. 65 legge 448/98 e 16, comma 2, D.M. n. 452/00, come modificato dall'art. 2, comma 2 del D.M. 25 maggio 2001, n. 337). Non risulta pertanto possibile corrispondere l'assegno in esame ai rifugiati politici.

e. Tutela giurisdizionale

L'Italia riconosce al rifugiato parità di trattamento relativamente alla tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi; la stessa parità di trattamento viene riconosciuta nei confronti dei rapporti con la Pubblica Amministrazione e nell'accesso ai servizi pubblici, nei limiti e nei modi previsti dalla legge.

f. Divieto di espulsione

Il rifugiato non può essere espulso o respinto stante il citato diritto al non-refoulement sancito dalla Convenzione di Ginevra. Il rifugiato può essere espulso o respinto alla frontiera solo in caso di revoca (vedi Cap. II).

g. Diritto alla Cittadinanza

Dopo cinque anni dal riconoscimento dello status di rifugiato, lo straniero che ha risieduto nel territorio italiano, ininterrottamente, ha il diritto di richiedere e di ottenere la cittadinanza italiana.

Apolide

persona che nessuno Stato considera come suo cittadino (Convenzione di New York, 1954).

Eco-profugo

colui che è costretto a lasciare il proprio paese per cause ambientali che rendono impossibile (temporaneamente o definitivamente) la permanenza nel luogo di abituale residenza.

Eurodac

banca dati che consente agli Stati membri di confrontare le impronte digitali dei richiedenti asilo e degli immigrati entrati irregolarmente sul territorio europeo, oggi utilizzata per facilitare l'applicazione della Convenzione di Dublino attraverso il controllo dei flussi di richiedenti asilo in Europa e quindi per concorrere alla determinazione dello stato membro competente per l'esame di una domanda di asilo.

46

Paese terzo sicuro (safe third country)

Paese di primo asilo (country of first asylum)

Terzo paese ospitante

con queste denominazioni, utilizzate come sinonimi, si indica lo Stato non membro dell'Unione Europea, considerato sicuro, in cui il richiedente asilo è transitato, ha soggiornato, o ha fatto domanda prima di arrivare in uno Stato membro europeo. In questo caso, lo Stato membro europeo ospitante può trasferire il rifugiato e la responsabilità dell'esame della relativa domanda asilo a questo paese terzo sicuro, senza contravvenire all'obbligo di non refoulement. L'elenco dei paesi terzi sicuri, che deve essere determinato dal Consiglio, può anche essere integrato da elenchi nazionali, che valgono soltanto per i paesi che li redigono.

Profugo

termine generico che indica chi lascia il proprio paese a causa di eventi esterni (guerre, invasioni, rivolte, catastrofi naturali).

Richiedente asilo

individuo sulla cui domanda di asilo non è ancora stata presa una decisione. Il termine si riferisce sia a chi non ha ancora presentato la richiesta sia a chi è in attesa di una decisione.

Rifugiato

il rifugiato è colui che è costretto a lasciare il proprio paese a causa di persecuzione per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le opinioni politiche (Convenzione di Ginevra, 1951). A differenza del migrante, egli non ha scelta: non può tornare nel proprio paese d'origine se non a scapito della propria sicurezza e incolumità. Dal punto di vista giuridico-amministrativo, un rifugiato è una persona cui è riconosciuto lo status di rifugiato.

Sfollato

in alcuni contesti, si parla genericamente di sfollato come di chi fugge a causa di catastrofi naturali o guerre e viene accolto temporaneamente sul territorio di un paese estero, con un soggiorno per "protezione umanitaria". Spesso, il termine è usato come traduzione dall'inglese: "Internally Displaced Person" (IDP), colui che abbandona la propria dimora per gli stessi motivi del rifugiato, ma non oltrepassa un confine internazionale, restando dunque all'interno del proprio paese.

Super safe country

procedura speciale al confine applicata unicamente ai soggetti che arrivano alla frontiera illegalmente e siano precedentemente transitati nel territorio di un paese terzo sicuro.

Unità Dublino

istituite nei singoli Stati, firmatari della convenzione, determinano la presa in carico delle domande di asilo da parte delle rispettive autorità, operando in costante dialogo tra loro, senza che tuttavia sia stata prevista alcuna autorità superiore competente a decidere sulle eventuali controversie in merito a casi specifici.

Indice delle abbreviazioni

CI: Centro di Identificazione

CPTA: Centro di Permanenza Temporanea e Assistenza

D. Lgs.: Decreto legislativo

Decreto: D. Lgs 416/89

D.P.R. Decreto del Presidente della Repubblica

P.d.s.: Permesso di soggiorno

Reg. Att.: D.P.R. 394/99 modificato con DPR 334/04.

T. U.: D. Lgs. 286/98

TAR: Tribunale Amministrativo Regionale

ED. GENESIDESIGN.COM, 2007
FINITO DI STAMPARE NEL MESE DI LUGLIO 2007
PRESSO LA TIPOGRAFIA ARTI GRAFICHE MOLIN MESTRE VENEZIA
COPYRIGHT © DEGLI AUTORI